

LVII.

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1893

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Nomina di commissario — Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione dei collegi di probiviri — Approvazione di tutti i rimanenti articoli del progetto, dopo discussione sugli articoli 10, 11, 17, 18 e 44, alla quale prendono parte i senatori Auriti, Salis, Di Camporeale, Cancellieri, Canonico, Ottolenghi, Griffini relatore, il sotto-segretario di Stato di grazia e giustizia ed il ministro di agricoltura, industria e commercio.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

Sono presenti i ministri della marina, di agricoltura, industria e commercio e il sotto-segretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti. Interviene in seguito il ministro delle poste e dei telegrafi.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano un congedo i signori senatori Rasponi, di 20 giorni, per motivi di famiglia, Bonvicini, di 15 giorni, per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Omaggi.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura di un elenco di omaggi fatti al Senato.

Lo stesso senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

Fanno omaggio al Senato:

I prefetti di Milano e di Piacenza degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1892*;

Il prof. Antonio Zaccaria di *Alcuni cenni biografici su Umberto I di Savoia, Re d'Italia*;

Il cav. Vincenzo Albanese Di Botemo di una sua pubblicazione per titolo: *Italia e Casa Savoia*;

La signora Antonietta Maria Aureli di una *poesia dedicata a S. M. la Regina d'Italia*;

Il rettore della R. Università di Perugia del *fascicolo III delle pubblicazioni periodiche della Facoltà di giurisprudenza di quella regia Università*;

Il senatore G. Gattini di alcune *Note storiche sulla città di Matera*;

Il prof. Albertini del suo libro: *Effemeridi della R. Casa di Savoia*;

Il ministro del Tesoro delle seguenti pubblicazioni: I. *Annuario dei Ministeri delle finanze e del Tesoro.* — II. *Relazione intorno ai risultati economici ed amministrativi ottenuti dall'Officina governativa di carte-valori*;

Il signor C. A. Nallino delle seguenti sue pubblicazioni: I. *Chrestomathia Qaremi Arabica.* — II. *Il valore metrico del grado del meridiano, secondo i geografi arabi.*

Nomina di Commissario.

PRESIDENTE. Informo il Senato che in seguito all'incarico conferitomi ieri ho chiamato a far

parte della Commissione per l'esame del Codice penale militare il signor senatore Ghiglieri in sostituzione del senatore Eula ministro guardasigilli.

Seguito della discussione del progetto di legge: «Istituzione dei collegi di probiviri» (N. 73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione dei collegi di probiviri.

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri furono approvati i primi nove articoli; passeremo ora all'articolo decimo che rileggo:

Art. 10.

Nessuna delle controversie indicate nell'art. 8 può essere portata innanzi alla Giuria, o, se ecceda la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinari, senza previo sperimento di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione.

Della conciliazione non riuscita sarà, a richiesta della parte interessata, fatto risultare con processo verbale, esprimente anche il parere dell'ufficio, analogamente a quanto è prescritto dall'art. 402 del Codice di procedura civile.

L'operaio che avrà, da parte sua, aderito alla proposta conciliativa, è ammesso di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudiziariamente le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Auriti.

Senatore AURITI. Signori senatori. In occasione della risposta da me data al senatore Rossi l'altro giorno, aggiunsi poche parole, esponendo le mie idee in appoggio al concetto fondamentale di questo progetto di legge, ossia all'organismo delle competenze da esso costituite. In questo campo si incontrava appunto tra gli altri anche l'articolo 10; ed allora feci delle riserve sull'ultimo comma di esso articolo, relativo alla concessione di diritto del gratuito patrocinio all'operaio, il quale avesse aderito alla proposta di conciliazione respinta dall'altra parte. Sciolgo la riserva che feci allora, e dichiaro al Senato quali erano i dubbi che sorgevano nel mio animo, quale sia la soluzione che valga ad eliminarli.

È posta nell'articolo una doppia eccezione alle regole generali, cioè che oltre il giudizio sulla probabilità dell'esito della causa, cui si sostituisce l'accettazione della proposta dell'ufficio di conciliazione, si prescinde eziandio dalla dimostrazione concreta e positiva dello stato di indigenza dell'operaio.

Pur tuttavolta io credo che questa concessione non sia così grave da doversi respingere. Imperocchè nei casi ordinari chi ha la probabilità della vittoria, e sia in quel grado di indigenza che la legge determina, ha diritto al beneficio del gratuito patrocinio qualunque sia il suo avversario.

Ma qui abbiamo disputa di natura particolare tra l'operaio e l'industriale, e quand'anche l'operaio avesse qualche briciolo di beni, oltre il puramente necessario, esso dovrà sostenere lotta con l'industriale, e nella lotta tra il più debole e il più forte, quel beneficio eccezionale non manca di giustificazione.

La difficoltà che apparirebbe più grave è quest'altra. Secondo l'articolo 10 la concessione del gratuito patrocinio è di diritto. Ma la legge comune considera un caso facile ad accadere, e cioè che il giudizio della probabilità della vittoria possa mutare nel corso della procedura. Imperocchè nuovi atti, nuove eccezioni a difesa che non si fossero escogitate o presentate prima, altri documenti e in genere nuove prove si possono addurre, e se con ciò vien meno il fondamento del primo giudizio di probabile vittoria, la Commissione del patrocinio gratuito può revocare la concessione che prima era stata data.

E poichè di questa condizione di cose non si occupa l'art. 10, io avevo escogitato una formula di comma aggiuntivo che avrebbe suonato così: « se nel corso della causa per effetto di nuove eccezioni o di nuove prove lo assunto dell'operaio ammesso al gratuito patrocinio non apparisse più fondato in ragione, potrà la concessione essere revocata con le forme prescritte dall'articolo 27 del regio decreto-legge del 6 dicembre 1865, n. 2627 ».

Certo se questo progetto di legge dovesse subire modificazioni importanti, quand'anche quest'aggiunta non fosse diretta che allo scopo di rimuovere qualunque dubbio, sarebbe opportuna. Ma fino a questo momento non abbiamo proposte di emendamenti ed io credo che la

legge o la si accoglie e bisogna agevolare la entrata in porto, o la si vuole combattere e allora bisogna farlo apertamente.

Ora io non credo che ci sia necessità di un'aggiunta espressa da inserire nell'art. 10, potendo essa dedursi come conseguenza naturale della applicazione della legge vigente.

Noi abbiamo nel progetto in discussione che date certe condizioni, l'operaio va innanzi al magistrato godendo di diritto il beneficio del gratuito patrocinio.

Finito questo, che è l'eccezione, si entra nella carreggiata del diritto comune, e per più casi.

E infatti, qui non si parla della nomina del difensore, e per questo dobbiamo già ricorrere alla legge sul gratuito patrocinio. La Commissione del gratuito patrocinio presso il magistrato innanzi a cui si piatisce nominerà il difensore.

Or supponiamo che nel corso del giudizio per effetto di nuove eccezioni, per effetto di nuove prove sia cambiato lo stato di cose, in modo che la probabilità non sia più per la vittoria ma per la sconfitta. Può dirsi che l'operaio continui a godere il beneficio accordatogli già per legge?

No; finito il periodo dell'eccezione anteriore al giudizio, si va nel corso di questo all'applicazione del diritto comune.

Quindi io credo, e su questo invoco anche l'autorità degli altri colleghi giuristi, che sono nel Senato: io credo che la regola da me invocata si possa trarre dall'applicazione del diritto comune senza bisogno di un articolo espresso in questa legge speciale: e tutto al più potrà la regola essere dichiarata nel regolamento.

Per me sono nemico di quelle aggiunte nei regolamenti, che modificano, e correggono o guastano la legge, e ad ogni modo aggiungono ciò che non è potenzialmente nella legge; ma tutto quello che è esplicazione, esecuzione in concreto di principi già involti nel concetto stesso della legge, è materia propria del regolamento.

Per tutto questo, sperando che l'Ufficio centrale ed il Ministero accettino questa mia interpretazione e che anche altri autorevoli colleghi mi confortino con la loro adesione, esprimo l'opinione che l'articolo possa essere votato com'è, senza rimandare per esso tutto il progetto alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sig. senatore Salis.

Senatore SALIS. Giacchè si tratta di una competenza di 200 lire, che giova tanto spreco di conciliazione e di ammissione al beneficio dei poveri? Non potrebbe essere gratuito tutto questo procedimento?

A me pare che non ci sarebbe bisogno di tutti questi giri trattandosi di cose di piccolo valore, ed io allora semplicizzando il sistema non troverei gl'inconvenienti e le difficoltà sulle quali il Senato si travaglia.

Questa, direi quasi, stranezza di esservi delle spese e bisogno di conciliazione e d'ammissione al gratuito patrocinio, potrebbe evitarsi; perocchè si riduce a somme minime la giurisdizione della giuria, che giudica di questioni di somme assai tenui.

I miei dubbi sottometto a quello che dirà l'Ufficio centrale che ha studiato più di me la questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Di Camporeale.

Senatore DI CAMPOREALE. Sarei stato lieto di non dover sollevare la questione alla quale accennai nella precedente tornata, dopo che la questione stessa è stata trattata da persone tanto più competenti e autorevoli di me.

L'onor. Auriti ha espressa la convinzione che sarebbe utile introdurre una modificazione all'articolo 10 nel senso già da me accennato. Però l'onor. Auriti, onde evitare ritorni all'altro ramo del Parlamento, si contenterebbe che il Ministero facesse delle dichiarazioni in armonia con le osservazioni da lui fatte.

L'onor. Auriti è un'autorità contro la quale non avrei certo la volontà di competere; ma lo stesso senatore Auriti converrà meco che le assicurazioni date dai ministri durante la discussione di una legge, hanno un valore eccessivamente temporaneo e limitato, poichè passa il ministro e la legge rimane quale è scritta. Quindi io sono dolente che il senatore Auriti non sia disposto ad insistere perchè la sua opportunissima proposta venga inserita nella legge, ma abbia invece dichiarato di volersi accontentare di una dichiarazione che nei suoi effetti tempo non possa ottenere quei risultati che si otterrebbero qualora la sua proposta fosse tradotta in un articolo di legge.

Non essendovi però speranza di vedere ac-

colto un emendamento, poichè sembra che il Senato non voglia accoglierne alcuno, mi fo lecito proporre un ordine del giorno col quale s'inviti il Governo a tener conto delle osservazioni e dei concetti espressi nell'emendamento che il senatore Auriti avrebbe voluto proporre, affinchè lo si tenga presente nella compilazione del regolamento per l'applicazione della presente legge.

Così per quanto è possibile legheremo il Governo, e non ci contenteremo di semplici dichiarazioni, che l'esperienza ha dimostrato che valgono nulla o quasi nulla.

Una parola in risposta alla osservazione del senatore Salis, ed è questa.

Egli ha osservato che dal momento che la competenza della giuria è limitata a 200 lire, sarebbe opportuno non parlare di gratuito patrocinio, ma bensì rendere senz'altro gratuita l'intera procedura.

Farò osservare che a tenore del disegno di legge il gratuito patrocinio viene accordato per tutte le questioni risolte in via di conciliazione, e nello stadio di conciliazione non vi è limite di valore.

Il limite della competenza fino a 200 lire non riguarda la conciliazione ma solo la giuria.

Il presente disegno di legge concede il gratuito patrocinio all'operaio quando egli abbia accettato il parere dell'ufficio di conciliazione mentre lo abbia rifiutato l'industriale o il padrone.

Ora il parere che emette l'ufficio di conciliazione non è limitato a 200 lire e può estendersi a qualunque cifra.

Ciò essendo, cade l'obiezione del senatore Salis.

Tornando alla prima questione io pregherei l'onorevole senatore Auriti, poichè non insiste nel suo emendamento, di concretare la sua proposta in un ordine del giorno che inviti il Governo ad attenersi nella formazione del regolamento, al concetto espresso nell'emendamento di cui ci ha dato lettura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Auriti.

Senatore AURITI. Onorevole Di Camporeale, l'argomento decisivo del mio discorso sta in questo: se l'articolo fosse stato votato senz'altro, e se avessi dovuto applicarlo secondo il mio giudizio di magistrato, avrei proprio data

questa soluzione, che cioè se nel corso del giudizio, per nuove prove, per nuove eccezioni, cambiasse lo stato delle cose da non esserci più probabilità di vittoria, si potrebbe revocare il beneficio accordato di diritto all'operaio seguendo le forme prescritte dal diritto comune. Se non fossi persuaso di questo, non mi contenterei delle dichiarazioni del ministro.

Io metto per prima base il mio giudizio, che cioè nell'articolo 1° è posta una eccezione limitata, e che terminata l'eccezione, si rientra nel campo del diritto comune.

Ho chiesto in conferma di questo giudizio anche il parere del ministro e del relatore, e quello degli altri nostri colleghi giuristi, perocchè ciò che ora è opinione mia individuale, si estenda a tutto il Senato.

Non mai ricorrerei all'ordine del giorno proposto dal senatore Di Camporeale. Esso supporrebbe l'insufficienza dell'argomento intrinseco alla materia, supporrebbe che ci fosse bisogno di qualche cosa di estrinseco, che sarebbe appunto indizio di difetto insanabile. Ho detto che questa parte si può dichiarare nel regolamento, perchè ritengo che sia una naturale esplicazione del concetto della legge, e che ad esso si conforma, il che è materia propria del regolamento.

Senza questo convincimento non rinuncierei al mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Griffini, relatore.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Dopo l'esauriente discorso ora pronunciato dal senatore Auriti, io non avrei nulla da aggiungere, e se ho insistito nella domanda della parola che aveva già fatto prima, fu unicamente dietro invito dello stesso senatore Auriti; giacchè mi sarebbe parsa imperdonabile scortesia rifiutarmi ad esprimere il parere dell'Ufficio centrale nell'argomento che ci occupa.

Noi accettiamo con intimo convincimento della loro attendibilità le spiegazioni e le dichiarazioni dell'onorevole senatore Auriti. Mi pare che discendano proprio chiaramente dal testo di quest'ultimo comma dell'articolo 10.

« L'operaio che avrà, da parte sua, aderito alla proposta conciliativa, è ammesso di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudizialmente le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole ».

La legge speciale si limita a parlare della ammissione al gratuito patrocinio, disciplina questa ammissione, dichiarando in quale caso abbia luogo.

Non parla dell'altro caso in cui, dietro l'andamento della causa, manifestandosi novità le quali possano far credere che il diritto spetti a persona diversa da quella che ne pareva investita prima, può esser revocato il gratuito patrocinio.

La legge non parla di questo secondo caso che pure si verifica. Ora, quando la legge speciale non contempla un determinato caso, si ricorre alle leggi generali.

Non si può dedurre da questa legge nostra alcun argomento il quale tolga la possibilità di applicare la norma generale nel caso ora detto, in cui durante la causa si cambi il *fumus boni iuris*, per cui quello che pareva prima avesse diritto, dopo ne sembrasse destituito. Dunque quando si verificherà questo caso, la Commissione del gratuito patrocinio presso il tribunale toglierà il beneficio che era stato accordato.

Essendo tanto evidente la cosa, mi pare che tutt'al più si potrà desiderare, non solo che i signori ministri manifestino di aderire a questa idea, ma inoltre che nel regolamento si faccia sentire che il caso ora contemplato cade sotto il disposto della legge generale. Quindi mi pare proprio ozioso il fare un ordine del giorno, il quale anzi produrrebbe l'effetto di toglier forza al ragionamento giuridico dell'onorevole Auriti e di far credere incerto ciò che invece appare sicuro. Che se fin l'ultimo dubbio non fosse tolto, attese le ragioni dette dall'onorevole Di Camporeale, basterebbe a rimuoverlo completamente la dichiarazione del regolamento che nulla osta si possa fare, risolvendosi nella indicazione di una via da percorrere che già la legge stabilisce.

GIANTURCO, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

GIANTURCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dichiaro di associarmi alle gravi considerazioni del senatore Auriti e del relatore dell'Ufficio centrale, e di non potere, con mio rammarico, accettare la proposta dell'onorevole Di Camporeale ed il suo ordine del giorno, col quale si dichiara quale sia il senso

della legge. Qui nulla si è mutato al diritto comune fuorchè questo che l'ammissione la quale segue d'ufficio: ora se non ci fosse tanto nell'articolo stesso, che il giudice potesse applicarlo, sarebbe perfettamente inutile l'ordine del giorno, poichè ordini del giorno interpretativi, votati da un solo ramo del Parlamento, nel nostro sistema costituzionale non si possono ammettere.

Una legge s'interpreta con un'altra legge. A me pare che l'articolo 10 nulla abbia mutato al diritto comune fuorchè il criterio ed il modo dell'ammissione; ma per quanto riguarda la nomina dell'avvocato si deve ricorrere alla legge del 1865. Poniamo, per esempio, che in grado d'appello l'operaio abbia perduto la lite, che egli si proponga di ricorrere in Cassazione, egli non potrà prevalersi dell'ultimo comma dell'art. 10 pel gratuito patrocinio, ma dovrà fare una nuova istanza alla Commissione del gratuito patrocinio presso la Corte suprema; questo è diritto comune a cui noi non abbiamo derogato coll'articolo 10. Io spero che queste spiegazioni persuaderanno l'on. Di Camporeale a non insistere nel suo proponimento.

In quanto al senatore Salis, io lo prego di avvertire che, nell'ultimo comma dell'articolo 10, si fa l'ipotesi che l'operaio abbia accettato il parere dell'ufficio di conciliazione, e che si proponga di sperimentare le sue ragioni innanzi ai tribunali ordinari. Ora, per ciò che riguarda le spese a cui andrebbe incontro, se le ragioni fossero fatte valere avanti la giuria, provvede un altro articolo di questa legge che discuteremo fra poco; per ciò che riguarda le spese innanzi ai magistrati ordinari era necessario provvedere; di qui la ragione di questo articolo 10; non si poteva in ogni caso dire che, dovendo agitarsi la lite davanti il pretore, questa dovesse essere trattata col gratuito patrocinio; abbiamo provveduto, e a noi pare con tutela molto larga dei diritti dell'operaio, riconoscendo il diritto all'ammissione, purchè vi sia il *fumus boni iuris* dell'ufficio di conciliazione. Più larghi di così non era dato di essere e spero che l'on. Salis si accontenti di queste spiegazioni.

Senatore SALIS. Domando la parola per dare una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SALIS. Se la conciliazione non riu-

scisse bisognerà ricorrere alla giuria. Io credeva che per la giuria ci fosse bisogno di questa funzione del gratuito patrocinio. Non c'è bisogno di ricorrere alla giuria dal momento che le parti si sono conciliate. Quando però una delle parti non si presta alla conciliazione, l'altra parte che ha ammesso la conciliazione fruisce del gratuito patrocinio e certamente è ammessa per andare alla giuria; non gioverebbe, mi pare, il beneficio, se si deve andare per il tribunale od alla pretura. Imperocchè presso le giurisdizioni ordinarie si devono osservare le leggi e regolamenti vigenti.

La legge attuale regola il nuovo tribunale. In questo caso presso il medesimo vi sono due uffici, uno di conciliazione, l'altro di giudizio di contraddizione.

Per conseguenza io credeva che non riuscendo la conciliazione si andasse alla giuria e che per la giuria ci fosse bisogno dell'annessione dell'ufficio dei poveri, e non potevo supporre che si dovesse ricorrere inoltre al tribunale.

GIANTURCO, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io prego l'onorevole Salis a considerare che per il primo comma dell'art. 10 nessuna delle controversie indicate all'art. 8 può essere portata innanzi alla giuria od alla magistratura ordinaria senza sperimentare la conciliazione avanti agli uffici di conciliazione.

Ora il caso che prevede il terzo comma è proprio questo, che si tratti di questione compresa nell'art. 8 già votato, che ecceda le 200 lire e che si deva sperimentare davanti alla magistratura ordinaria. Questo può estendersi all'altro caso in cui si tratta di una delle questioni indicate nell'art. 8, che non ecceda le 200 lire per cui si debba portare la disputa davanti la giuria; in tal caso l'operaio che abbia accettato la proposta conciliativa è indubbiamente ammesso al gratuito patrocinio.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'articolo 10. che ho letto: Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Le decisioni date dalla giuria ai termini dell'articolo 9 non sono soggette ad appello, che per motivi d'incompetenza o per eccesso di potere; nei quali casi la cognizione dell'appello spetta, secondo il valore della controversia, al pretore o al tribunale rispettivamente, secondo i casi, competenti per territorio.

L'appello deve essere proposto entro giorni dieci dalla notifica della sentenza della giuria, se viene adito il pretore, e entro giorni 15 dalla notifica se viene adito il tribunale.

Il ricorso in Cassazione è esente dal deposito e deve essere interposto, con o senza intervento d'avvocato, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, se è contro sentenza di pretore, e entro 40 dalla notificazione, se è contro sentenza di tribunale.

Senatore CANCELLIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANCELLIERI. Preoccupandomi dell'opportunità di non ritardare l'approvazione della legge in discussione, affinché, posta in esecuzione, ne sia fatto esperimento, come si disse ieri, mi astengo dal proporre emendamenti od aggiunte.

Tuttavia non mi dispenso dal sottoporre al Senato ed al Ministero quelle dubbiezze, che nel testo della legge insorgono su di una materia abbastanza grave.

L'istituto della Cassazione è stabilito, perchè tutte le magistrature, quella pure dei conciliatori, non violino la legge, e non eccedano nei loro poteri.

Ma nell'articolo in esame, non è ammesso il ricorso alla Cassazione, se non che per eccesso di potere e per incompetenza; e non vedo contemplato il caso della violazione di legge che dia luogo a nullità sostanziali.

Or, siccome la garanzia di tutti i cittadini per l'osservanza della legge si riscontra nell'istituto della Cassazione, pare a me grave difetto dell'attuale disegno di legge il non avere compreso fra i motivi, per i quali si possa appellare al pretore o tribunale e ricorrere in Cassazione, anche quello sopra enunciato.

Immaginate il caso, che dalla giuria dei probiviri, magistratura popolare e speciale, sia proferita una sentenza incitata parte. In tal caso, non avvertite, onorevoli colleghi, la con-

venienza e, dico meglio, la necessità di dare alla parte condannata, la quale non siasi potuta difendere, il mezzo di fare annullare cotale arbitraria sentenza?

Eppure così, come ci è proposto l'articolo in esame, esso non offre mezzo per impugnare le sentenze della giuria con appello, e nemmeno con ricorso in Cassazione, quando fossero proferte in disprezzo delle più sostanziali prescrizioni e forme di legge.

Si escluda pure il rimedio dell'appello e del ricorso in Cassazione per ciò che riguarda il merito della controversia, ma non si neghi l'appello avverso le sentenze della giuria per il motivo di nullità sostanziali, nè tampoco il ricorso, per lo stesso motivo, avverso le sentenze del pretore o del tribunale, secondo la rispettiva competenza. Avvertasi che, secondo il testo del disegno di legge, non si ammette il rimedio straordinario della Cassazione avverso le sentenze inappellabili della giuria, e ciò è manifesto, dacchè non c'è termine indicato per ricorrere in Cassazione, se non che per le sentenze del pretore o del tribunale.

Ripeto ancora una volta che non propongo emendamenti e che ho voluto fare semplici osservazioni come raccomandazione, perchè se ne possa tenere conto, allorquando si presenterà altro disegno di legge, che io ritengo indispensabile doversi presentare in seguito per provvedere a quelle lacune, che per avventura si riscontreranno nella applicazione della legge in discussione.

Senatore CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANONICO. Mi pare, in risposta all'osservazione fatta dal senatore Cancellieri, che il testo della legge in questa parte sia abbastanza chiaro; perchè la legge parla solo di appello per motivi di incompetenza o per eccesso di potere.

Ma questo non vuol dire che, quando non sia il caso d'interporre appello, non si possa ricorrere in Cassazione contro le sentenze della Giuria. Questo è nel diritto comune; secondo cui il ricorso in Cassazione è ammesso contro tutte le sentenze inappellabili.

La legge ha voluto unicamente limitare l'appello a i due casi, cioè ai casi d'incompetenza o di eccesso di potere.

Del resto, secondo me, contro la sentenza

della Giuria, quando si creda meritevole di censura, debb'essere aperta la via della Cassazione.

Senatore CANCELLIERI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Prego l'illustre oratore che mi ha preceduto a fare attenzione, che nell'ultima parte di questo articolo 11 non si ammette quello che egli al pari di me vorrebbe, cioè, non si prevede che si possa ricorrere contro le sentenze inappellabili della giuria in quanto che per la impugnazione dinanzi alla Cassazione non designa alcun termine, mentre questo è designato solamente per le sentenze in grado di appello. Di fatti è detto che si debba ricorrere contro la sentenze di pretore infra trenta giorni, e contro quella del tribunale infra quaranta giorni, dal dì in cui fu notificata l'impugnata sentenza.

Dimodochè parmi evidente, che il disegno di legge non ammetta ricorso, senonchè contro le sentenze di appello, e quindi per solo vizio d'incompetenza e di eccesso di potere. Ed è perciò che mi sono preoccupato della necessità di provvedere, se non prontamente, nello avvenire a quanto sta nel desiderio mio e dell'onorevole preopinante, cioè, che per tutte le sentenze viziate da nullità sostanziali sia ammissibile il ricorso alla Cassazione.

Senatore AURITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI. Questa legge che nacque con attribuire una competenza alla giuria eguale a quella dei conciliatori, fu regolata con un sistema analogo se non identico.

Come per le sentenze dei conciliatori fino a 50 lire non c'è appello nel merito, ma solo per ragioni di competenza, così per le sentenze della giuria dei probiviri, per cui non si fece distinzione di valore esteso fino a 100 lire, l'appello non fu ammesso, nè quindi il ricorso in Cassazione, che per motivi d'incompetenza e di eccesso di potere.

Adesso fu estesa la competenza della giuria fino a 200 lire, ma se si volesse estendere il ricorso in Cassazione anche per ragioni di merito, bisognerebbe aggiungere nell'articolo una disposizione espressa.

La disposizione nuova sull'aumentata competenza per valore non altera le altre regole di competenza dell'originario progetto; il ricorso in Cassazione, secondo il testo attuale non è

dato che per motivi d'incompetenza e di eccesso di potere, che aprono l'adito all'appello e quindi al ricorso.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Il ricorso in Cassazione è possibile per le sentenze inappellabili.

Quindi se la decisione è appellabile, bisogna aspettare l'effetto dell'appello per poter ricorrere in cassazione contro la decisione del pretore o del tribunale, secondo i casi.

L'onor. Cancellieri ha parlato anche di termini ed ha detto che ve ne sono due: uno per ricorrere in Cassazione dalle sentenze dei pretori, un altro per ricorrere contro le sentenze dei tribunali, e manca il termine per ricorrere in Cassazione contro le sentenze inappellabili della giuria. Vi potrà essere qui una lacuna a cui può riparare il regolamento.

Ad ogni modo il termine più breve, sarà applicabile, anche nel caso in cui si tratti di sentenze di prima istanza inappellabili, e contro le quali, in ipotesi, fosse possibile il ricorso alla Cassazione.

Perciò a me sembra che non vi siano lacune da dover essere colmate con emendamenti.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. La parola e lo spirito della legge conducono alla stessa conseguenza. Secondo la legge dei conciliatori, si può appellare dalle loro sentenze quando la causa sia di un valore superiore alle 50 lire, e quando vi è l'appello vi è anche il ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Ma per le cause di valore non superiore a L. 50, le sentenze dei conciliatori non danno luogo a gravame che per le sole questioni di competenza, e questo stesso avviene per le sentenze della giuria dei probiviri, in tutta la sfera della loro competenza, che era di 100 lire secondo l'altro progetto ed ora è di 200.

A questo art. 11 non si può dare una diversa interpretazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor sottosegretario di Stato Gianturco.

GIANTURCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'onorevole Auriti ha già chiarito che il testo dell'art. 11 così come è scritto, non equipara le sentenze della giuria

a quelle dei conciliatori, perchè queste dalle 50 lire in su sono appellabili.

A me pare che l'articolo 11 sia informato a questo concetto. Nel nostro diritto costituito per la legge del 1877, le decisioni delle giurisdizioni speciali non possono essere impugnate e non per eccesso di potere e per incompetenza: così trattandosi di una giurisdizione speciale si è ammesso un appello speciale, che in fondo è un ricorso in Cassazione, poichè il pretore ed il tribunale non possono riesaminare in merito le controversie.

Contro le decisioni del tribunale è ammesso il ricorso per eccesso di potere e per tutti i casi stabiliti dall'art. 517 del Codice di procedura civile, poichè si tratta di gravame straordinario da una autorità giudiziaria ad un'altra.

Quindi l'onor. Cancellieri avvertiva bene che il rimedio del ricorso per Cassazione, immediatamente dal pronunciato della giuria, non si potrebbe ammettere per l'ultimo comma di questo articolo, il quale stabilisce il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza del pretore, e di 40 giorni dalla notificazione della sentenza del tribunale; non si potrebbe, perchè vi è un altro gravame straordinario che si dice appello nell'art. 11, ma che in fondo non ha sostanza di appello, ma di ricorso limitato per incompetenza o eccesso di potere. Questo è il sistema della legge.

Siamo in presenza di una giurisdizione speciale. Non è dato per via di appello di riesaminare il merito; le funzioni che dovrebbero esser date alla Corte di cassazione, in questo caso sono date al pretore e al tribunale.

Però il giudizio del tribunale non è parso rassicurante abbastanza ed allora si è dato anche il ricorso in Cassazione.

Se noi abbiamo istituito questi probiviri per controversie speciali in cui il diritto scritto non è ancora costituito, non sarebbe possibile ammettere l'appello in cui di nuovo fosse giudicato del merito, e non era possibile neppure ammettere un appello in cui altre cause di nullità all'infuori di quelle indicate fossero proponibili.

Una delle nullità è, per esempio, il difetto di motivazione, nullità che è scritta nell'art. 517, un'altra nullità è scritta per avere giudicato *ultra petita*.

Ora l'indagine circa il difetto di motivazione avrebbe costretto il giudice di appello a fare

indagini, le quali implicherebbero una cognizione sicura del merito della questione, ed avrebbe così frustrato il beneficio della legge.

Io spero che il Senato sarà persuaso che è impossibile, quando si ordina una giurisdizione speciale, evitare di queste disarmonie; purtroppo in tutto il nostro sistema del diritto pubblico accade così; abbiamo giurisdizioni speciali e abbiamo un tribunale di conflitti che è la Corte di cassazione.

Questo tribunale giudica solo per l'incompetenza o l'eccesso di potere; accade che molte volte per queste giurisdizioni speciali non è possibile il rinvio. Accadono altri casi in cui la giurisprudenza incontra altre difficoltà; ma lasciamo alla sapienza del magistrato provvedere a casi siffatti. Il sistema della legge è logico: risponde all'indole di questa magistratura.

Io spero che il Senato vorrà onorare l'articolo 11 del suo suffragio.

Senatore CANCELLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Le osservazioni fatte dall'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia hanno ripetuto quello che sta scritto nel disegno di legge, quindi non hanno riguardo a ciò che, a mio avviso, non è provveduto da questa legge.

Ho detto poco avanti, e lo ripeto essere desiderabile che oltre all'eccesso di potere ed all'incompetenza, si fosse autorizzato l'appello anche per le violazioni della legge che inducano sostanziali nullità.

Secondo me, anche le sentenze inappellabili, in quanto al giudizio sul merito della controversia, dovrebbero essere impugnabili per cassazione, quando fossero viziate da nullità sostanziali per violazione flagrante di legge, come nel caso citato di sentenza proferita *incitata parte*.

Nessuno vorrà ammettere che, colui il quale sia stato condannato senza essere citato, non abbia a trovare poi nella legge alcun rimedio per ottenere presso un magistrato superiore la riparazione del torto subito.

Molto avrei da dire su questo argomento; ma siccome dal principio ho dichiarato non oppormi a che questa legge, comunque incompleta, vada prontamente in esecuzione, mi affretto a concludere con una semplice raccomandazione.

Io credo non lontano il tempo in cui si riconoscerà il bisogno di colmare le lacune, che nel-

l'esecuzione di questa legge si riscontreranno, ed in tale previsione raccomando, che allora sia tenuto conto delle modeste mie osservazioni.

Senatore SALIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SALIS. Mi pare che il dubbio accennato dall'onorevole senatore Cancellieri sia sciolto in varie altre leggi speciali nelle quali vi è la stessa disposizione, cioè, che non si appella nè si ricorre in Cassazione, se non per incompetenza e per eccesso di potere.

Quello che si fa per quelle disposizioni di quelle tali leggi speciali, si farà anche per la disposizione della presente legge, la quale è proprio una legge speciale; per conseguenza si seguirà la stessa giurisprudenza che si segue per quelle, quando non c'è eccesso di potere non v'è incompetenza, non evvi appello, non avvi ricorso in Cassazione.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. La discussione avvenuta ora mi pare che abbia chiarito un punto abbastanza grave. Da quello che abbiamo udito dai diversi oratori i quali in materia giuridica sono maestri, sono autorizzato a dire che ci troviamo di fronte ad una disposizione che è una vera e propria enormità. Io non so se il desiderio di votare questa legge senza che debba tornare alla Camera, e quindi senza ulteriori ritardi, giustifichi che si sancisca una disposizione di legge la quale, checchè ne dica l'onor. Salis, mi pare di una gravità eccezionale, nè credo una simile disposizione possa essere stata sancita da alcuna legge speciale.

Il caso citato dal senatore Cancellieri è davvero tale da doverci far fermare; notate poi che dobbiamo andare tanto più adagio in questa materia per un motivo molto evidente. La giuria è composta di 5 persone, di cui due industriali, due operai e un presidente. In assenza del presidente è stabilito che funzionino per turno i due vice-presidenti, uno scelto fra gli industriali, l'altro fra gli operai; di guisa che può benissimo accadere che questo tribunale sia composto in assoluta maggioranza da operai. Ora io spero e voglio credere che da nessuno e mai si commettano degli abusi, che tutto e sempre proceda con la massima legalità, ma certo quando si fa una legge bisognerà anche prevedere il caso che il contrario

avvenga. Se così non fosse potremmo fare un falò del nostro codice penale. Se tutti dovessero operare secondo la legge e non uscirne mai non ci sarebbe bisogno più di leggi restrittive, non avremmo più bisogno dei vari gradi di giurisdizioni.

Mentre voi avete dato il diritto di appellare le sentenze del conciliatore da cinquanta lire in su, volete creare questi privilegi speciali? È una condizione di cose che non ha riscontro. Volete dare forza esecutiva ed inappellabile ad una sentenza anche quando, come nel caso citato dall'onor. Cancellieri, la parte che è stata condannata non sia stata nemmeno citata in giudizio, e non sappia nemmeno di essere stata citata?

Questa a me pare una enormità. Se il Senato crede che questa questione non sia tale da dovere fermare su di essa la propria attenzione, naturalmente essendo tutti più competenti di me, non sarò io che potrò oppormi, ma mi si consentirà di dire essere questa una enormità vera e propria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

GIANTURCO, *sottosegretario di Stato di grazia e giustizia*. Io prego l'onor. senatore di Camporeale di avvertire che l'articolo oggi in discussione è quel medesimo che altra volta è stato approvato dal Senato.

Mi permetta, è proprio il medesimo articolo; il solo mutamento che si è introdotto è questo: essendosi estesa la competenza fino a 200 lire ed ammesso quindi l'appello o al pretore o al tribunale vi si è fatta una soggiunta, per ciò che riguarda il termine, il *dies a quo* dell'appello.

Questa è la sola modificazione, che è stato necessario introdurre nel progetto senatorio, e l'onor. senatore Costa, relatore dell'Ufficio centrale del Senato, giustificò, da parte sua, la disposizione compresa nell'art. 11.

Mi pare quindi affatto tardiva la osservazione dell'on. Camporeale considerando il voto precedente del Senato. Ma, ad ogni modo, mi permetta l'onor. senatore di Camporeale di fargli osservare, che non vi è nel nostro diritto nulla che ripugni ai principî nel concetto, che contro determinate decisioni, non si ammettano se non gravami per determinate cause.

Prendiamo la sentenza del conciliatore: fino a 50 lire non è appellabile.

Ora, potrebbe anche accadere che il conciliatore violando le forme essenziali del procedimento, condannasse fino a 50 lire, e la sua sentenza non sarebbe soggetta ad appello fuori del caso di incompetenza e qui non si tratta di incompetenza. Eppure nella legge dei conciliatori è stata ritenuta garanzia sufficiente il carattere del giudice; ora, che cosa facciamo qui? Quella fede che il diritto comune ha nel conciliatore fino a 50 lire, questa stessa fede il legislatore ripone in un collegio che ha la competenza fino a 200 lire. E l'unica differenza sta nella competenza.

E noti, l'onor. di Camporeale, che il caso cui egli alludeva che, cioè, una maggioranza sovrasti alla minoranza, e che per conseguenza si renda una sentenza iniqua, non può verificarsi per il progetto così come noi lo proponiamo, poichè, da una parte vi è la garanzia del presidente nominato per decreto reale e che deve sempre intervenire, e dall'altra...

Senatore DI CAMPOREALE. Ed i vice-presidenti?

GIANTURCO, *sottosegretario di Stato di grazia e giustizia*. Ma anche il supplente è nominato per decreto reale, lo dice l'art. 3° già votato.

Dicevo che la garanzia maggiore sta nella formazione della giuria, poichè il collegio non potendo deliberare se non quando vi siano equamente rappresentati e gli operai e i padroni, evidentemente la maggioranza non può costituirsi senza l'intervento del presidente o o del presidente supplente.

L'art. 3 al secondo comma dice come sono nominati il vicepresidente ed il presidente supplente: essi presentano la garanzia della nomina fatta dal Re da cui la giustizia emana.

Ora se non è possibile che la maggioranza si formi senza il presidente, io credo che noi possiamo affidarci che il presidente non tollererà in nessun caso una violazione delle norme fondamentali del diritto.

Quindi non mi pare che davvero sussistano pericoli.

Noi, pur troppo, possiamo in materia giuridica fingere tante questioni; ma molte volte esse sono questioni di dottori.

Io confido, onor. Di Camporeale, che ella si persuaderà come non sia assolutamente possibile, non solo per la legge, ma per quel senso

comune di rettitudine che noi dobbiamo supporre negli uomini che si condanni alcuno, senza averlo ascoltato: si potrà errare in materia d'incompetenza, si potrà eccedere di potere, perchè trattasi di materia assai difficile, assai intricata; ed allora provvederà il giudice in via d'appello prima e dopo in via di ricorso, ma che il diavolo abbia dritto di essere ascoltato e il litigante nol sia, questo non è possibile supporre, nè necessario di prevenire.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Prego l'onor. sottosegretario di Stato di osservare che egli ha preso un equivoco, e l'equivoco sta in questo, egli si è fermato all'art. 3 della legge. Ma io richiamo la sua attenzione sopra le disposizioni contenute nell'art. 4 e sopra quello che si legge nell'art. 23. L'onor. sotto-segretario di Stato ci ha detto che c'è anche un vice-presidente nominato per decreto reale, e quindi che non sussiste il pericolo cui io aveva accennato, cioè la possibilità che la maggioranza della giuria potesse essere composta esclusivamente di operai.

Questo è inesatto. All'art. 4 si dice che l'ufficio di conciliazione si compone di almeno due membri, l'uno industriale, l'altro di operai presieduti dal presidente del collegio o per turno da uno dei vice-presidenti, scelti uno fra gli industriali ed uno fra gli operai nei modi fissati con l'art. 23.

Ora l'art. 23 vi dice che si costituiscono questi corpi elettorali nei modi prescritti: « dopo di che gli industriali scelgono a schede segrete fra gli eletti della classe operaia un vice-presidente. Altrettanto fanno gli operai rispetto agli industriali ». E non c'è affatto la disposizione che questa nomina del vice-presidente debba essere confermata per decreto reale o altrimenti.

Dunque può benissimo darsi il caso, cui ho accennato, nel quale si trovi, forse anche casualmente, composto un tribunale di queste tre persone nessuna delle quali abbia avuto quella sanzione che l'onor. sotto-segretario di Stato riteneva essere garanzia di questo istituto.

Del resto spero che questa questione sia ben chiarita. E dal momento che il senatore Auriti ha già favorito alcuni schiarimenti sulla interpretazione da darsi a questo articolo e ciò in seguito all'interpellanza del senatore Cancellieri,

io vorrei pregarlo perchè volesse, con la sua parola illuminata, dirci la sua opinione che non potrà non esercitare la maggiore influenza sull'animo mio e dei miei colleghi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor sottosegretario di Stato di grazia e giustizia.

GIANTURCO, *sottosegretario di Stato di grazia e giustizia*. Prego l'onor. Di Camporeale di avvertire che l'equivoco è suo.

L'art. 4 al quale alluse fa una distinzione. Nell'ufficio di conciliazione ammette che vi sia un presidente nominato per decreto reale e due vice-presidenti scelti, uno fra gli operai e l'altro fra gli industriali nei modi fissati dall'articolo 23: ma l'ufficio di conciliazione ha solo il compito di suggerire buone parole.

Quando si tratta della giuria, l'art. 4 dispone che si compone di un presidente e di un supplente (non più di due vice-presidenti) e di 4 membri, 2 operai e 2 industriali.

Avvertito questo equivoco, di cui certo l'onorevole Di Camporeale converrà, poichè è manifesto, non può più accadere quello che a lui pareva gravissimo; poichè quando si tratta di giuria vi è la garanzia che il presidente o il vice-presidente nominati con decreto reale giudichino con serena imparzialità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Non ho più d'uopo di parlare, perchè il rappresentante del Governo disse benissimo quello che avrei detto io meno bene.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Auriti ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Per poter rispondere alla domanda del senatore Di Camporeale ripetiamo ancor una volta ciò che da tutti fu rilevato. Se le sentenze dei conciliatori, secondo l'ultima legge, sono appellabili al di là delle 50 lire, fino a questo limite di 50 lire, esse non danno luogo a gravame che per incompetenza.

Ora ciò si applica alla giuria qualunque sia il valore della causa, perchè la natura stessa del giudizio e dei giudici esclude il riesame della causa in merito.

Ci sarebbe la questione delle forme, ma la procedura ammessa in questa specie di giudizi non è così rigidamente stretta dalle regole comuni, da esser facile formulare condizioni speciali di forme da farsi valere con gravame.

Questo è stato il concetto che ha informato la legge, e sotto questo rapporto fu il testo votato anche un'altra volta dal Senato, con le autorevoli ragioni e dilucidazioni date del senatore Costa, che era il relatore.

Io, comunque titubante, non escluderei di appoggiare col mio voto quest'articolo, salvo se si volesse rimandarlo all'Ufficio centrale per un nuovo esame, onde trovare, se è possibile, altra formola, che risponda a tutti i bisogni, e non contrasti al concetto a cui s'informa tutta la legge.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte...

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Faccio mia la proposta che questo articolo sia rimandato all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Lei fa una proposta che il senatore Auriti non aveva fatta, poichè si era limitato ad esprimere dubitativamente il suo avviso.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato onor. Gianturco.

GIANTURCO, *sottosegretario di Stato di grazia e giustizia*. Io credo per verità che il rinvio alla Commissione dopo una discussione così ampia e dopo che sui concetti fondamentali non vi è dubbio di sorta, sarebbe procrastinare l'approvazione della legge. Faccio quindi, sebbene molto a malincuore, una proposta conciliativa, che cioè si possa considerare come eccesso di potere anche il giudicare, quando sia mancata la citazione.

Giuridicamente ciò non sarebbe esatto, ma la giurisprudenza potrebbe trovare una via d'uscita per allargare la nozione dell'eccesso di potere.

Questa questione del resto potrebbe largamente esaminarsi anche in sede di regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Auriti.

Senatore AURITI. Sconvolgeremmo tutta la giurisprudenza, secondo cui abbiamo finora applicata la legge del 1877 sui gravami contro le sentenze delle giurisdizioni speciali per motivi di incompetenza od eccesso di poteré. L'eccesso di potere, in fatto di giurisdizione, non è che il massimo della incompetenza, quando, cioè si decida, non in materia deferita ad altro magistrato dello stesso ordine, ma bensì a magi-

strato d'ordine diverso, oppure in materia sottratta assolutamente a qualsiasi giurisdizione. Non si può, per mantenere integro il testo votato dalla Camera, sovvertire tutta la nostra giurisprudenza, già svolta e rifermata nell'applicazione delle altre leggi.

Piuttosto io direi: siamo troppo preoccupati dal pensiero di non rimandare questa legge alla Camera; se non ci fosse questa preoccupazione, siamo tutti persuasi che parecchi miglioramenti si potrebbero in essa introdurre. Ora io vorrei anticipare una osservazione, avvertendo un'altra mancanza, che è occorsa in un articolo successivo, mancanza anche questa di qualche importanza...

PRESIDENTE (*interrompendo*). Permetta, onorevole senatore, potrebbe aspettare a fare le sue osservazioni quando verrà questo nuovo articolo, poichè è già abbastanza complicata la discussione di questo che ora discutiamo.

Senatore AURITI. Se sorgesse questa persuasione che ci sia un altro articolo, che difficilmente si potrà colla interpretazione correggere, ma che potrebbe richiedere qualche aggiunta, allora ci sentiremmo sciolti da una molesta preoccupazione, e si comincerebbe dal modificare l'articolo che ora si discute. Quest'altro articolo è quello che dice: che le decisioni della giuria sono esecutive; che l'appello non è sospensivo, ma che si può dal giudice di appello ordinare la sospensione. Se non che si menziona nell'articolo il solo pretore e non il tribunale, che, secondo il nuovo progetto, è il giudice di appello al di là di un certo valore. Basta far ricorso alle regole generali?

Del resto io mi riservo un giudizio definitivo dopo lo sviluppo completo dell'attuale discussione.

LACAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Io vorrei pregare il senatore Auriti di rimettere la questione che ora egli ha sollevato all'articolo 41, e mi permetto di osservare che potrò dare soddisfacente risposta, ma non vorrei ora anticipare al Senato la discussione di una questione che deve essere riservata all'articolo 41.

Ma, giacchè ho la parola, io pregherei pure il Senato a considerare quello che testè diceva

il mio collega. Noi siamo in sede di giurisdizione speciale; ed in questo campo troviamo un'altra giurisdizione speciale nel nostro diritto comune, ed è quella del conciliatore, la sentenza del quale fino a cinquanta lire non è appellabile. Eppure anche per le sentenze del conciliatore potrebbe avvenire, la condanna di uno, *inaudita parte*.

Ma il legislatore non si è preoccupato di questo caso.

E sebbene la disposizione che dà al conciliatore l'autorità di giudicare inappellabilmente esista da molti anni, pure non si è mai verificato il caso di cui ha parlato l'onor. Cancellieri.

Ora non v'ha dubbio che fra il conciliatore e la giuria dei *probi-viri* corre grande differenza.

Prima di tutto il conciliatore è giudice unico, mentre la giuria è giudice collettivo; e ciò presenta una garanzia maggiore.

Vi è un'altra considerazione ancora più grave. Come si è detto, il presidente è nominato con decreto reale e scelto nell'ordine giudiziario, o far coloro che sono versati nelle discipline legali; esso è poi coadiuvato da quattro persone, cioè due operai e due industriali; dimodochè non si può dire che ci sia la possibilità che predomini l'elemento operaio o l'elemento industriale. In conseguenza, siccome è provveduto a che non abbia a mancare un'equa tutela agl'interessi tanto dell'una che dell'altra classe, non è proprio il caso di preoccuparsi che vi possa esser uno condannato *inaudita parte*.

Per cui io prego il Senato a voler votare l'articolo così com'è, e che già il Senato ha votato l'altra volta.

Senatore GRIFFINI, *relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Io farei osservare solamente che questa disposizione tanto combattuta, è identica a quella dell'art. 481 del Codice di procedura civile che riguarda l'appello dalle sentenze dei conciliatori.

Questo articolo dice:

« Le sentenze dei conciliatori non sono appellabili che per i motivi indicati nell'articolo 459 »; e l'art. 459 parla appunto d'incompetenza per materia o valore.

Dunque allora combattiamo anche il Codice di procedura civile, che è in vigore dal primo gennaio 1866. e che ha sempre funzionato benissimo, senza che nessuno abbia mai pensato

di chiedere la modificazione di questa disposizione, che ora applichiamo anche alle materie speciali della giuria. Mi pare quindi che si provi troppo col tentare di provare che è illegale questa disposizione. Ma d'altronde sarebbe già stata legalizzata dalla ora letta disposizione relativa ai conciliatori che noi non facciamo che ripetere.

Ad ogni modo la conseguenza dell'ammissione delle opposizioni sarebbe che noi di straforo condanneremmo anche il Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. È stato proposto il rinvio di quell'articolo 11 all'Ufficio centrale.

Chi ne approva il rinvio è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova il Senato non approva il rinvio dell'articolo all'Ufficio centrale).

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti l'art. 11 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Per le controversie, che, ai sensi dell'art. 9, eccedono la competenza della giuria, questa potrà, per volontà delle parti, essere adita nel qualità di Collegio arbitrale.

(Approvato).

Art. 13.

Ogni Collegio ha l'obbligo di dare il proprio parere sulle questioni che il Governo potrà sottoporre al suo esame.

(Approvato).

Della elezione dei « probi-viri ».

Art. 14.

Per la elezione dei *probi-viri* si formano due liste di elettori, in una delle quali sono iscritti gl'industriali, nell'altra i capi operai e gli operai delle industrie per le quali il Collegio è istituito.

Sono iscritti nella lista degl'industriali anche i direttori e gli amministratori di fabbriche o imprese industriali, che diano abitualmente lavoro a non meno di cinquanta operai.

Le liste elettorali sono compilate a cura della Giunta comunale. Se più sono i comuni compresi nella circoscrizione del Collegio, ciascuna Giunta compila la rispettiva lista.

La revisione delle liste si fa ogni anno nel mese di marzo, secondo le norme stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 15.

Nelle liste, tanto degl'industriali, quanto degli operai, sono comprese le donne.

Per i minorenni proprietari d'industrie che non si trovano nelle condizioni previste dal-

l'articolo 9 del Codice di commercio, vengono iscritti come elettori in loro vece coloro che li rappresentano nell'esercizio delle industrie stesse; per le Società anonime sono iscritti gli amministratori; per le Società in nome collettivo e per quelle in accomandita i soci responsabili; e per i Corpi morali, rispetto agli stabilimenti industriali tenuti per loro conto, gli amministratori e i direttori degli stabilimenti stessi, qualunque sia il numero degli operai che a questi appartengano.

Gli operai non possono essere iscritti nelle liste elettorali, se non esercitino l'arte da un anno e non risiedano nella circoscrizione del Collegio da sei mesi.

(Approvato).

Art. 16.

Le persone designate nei precedenti articoli sono elettori quando:

- a) abbiano compiuto il 21° anno di età;
- b) siano cittadini dello Stato e godano dei diritti civili nel Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini di altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

(Approvato).

Art. 17.

Non sono elettori nè eleggibili:

- a) gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicizia o per delitto di associazione per delinquere, incitamento all'odio tra le varie classi sociali, per delitti contro le libertà politiche, per violazione di segreti professionali o industriali, per simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, per delitto contro la fede pubblica, per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e per ogni delitto commesso per avidità di lucro, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;
- c) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacità cessa quando siano cessati gli effetti della ammonizione e della vigilanza;
- d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza o delle congregazioni di carità;
- e) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

Senatore OTTOLENGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore OTTOLENGHI. Signori senatori. Non ho parlato nella discussione generale di questa legge, e mi riservai invece di prendere la parola in occasione della discussione degli articoli, perchè non mi permetto mai di abusare

del tempo del Senato, dal quale invoco l'attenzione benevola.

Questa, legge sebbene sia apparentemente modesta, pur tuttavia io la credo grave nelle sue conseguenze, quindi ciascuno ha il dovere ed il diritto prima di dare il suo voto di essere perfettamente conscio del voto che sta per dare, e siccome io credo che questa legge sia concepita in modo da lasciare la via a grandi dubbiezze, così mi permetto di esprimerle nel modo il più esplicito.

Certamente questi dubbi non riusciranno nuovi ai miei contraddittori, che sono l'onor. Griffini e l'onor. Gianturco, perchè io ho creduto mio dovere di lealtà esternare questi miei dubbi anche prima d'ora, e dalla loro autorevole parola mi attendevo una risposta che mi appagasse e che snobbiasse la mia mente. Ma questa parola rassicurante non mi pervenne, e temo che io non la possa udire.

La legge, come è concepita, è assolutamente imperfetta, ed autorizza a supporre non solo, ma a ritenere che invece di inaugurare un'era di pace fra due classi contendenti, venga invece ad aprire l'adito a contestazioni che renderanno assolutamente illusorio lo scopo finale a cui la legge tende; quindi in luogo di avere fra esse la pace ne nasca come conseguenza una fonte di attriti e disordini senza tregua.

Ad ovviare che ciò avvenga, quale mezzo più spontaneo e naturale si offre se non quello di fare una legge che sia non solo chiara ed esplicita nelle sue disposizioni, ma sia dotata altresì di una precisione matematica, e ciò mediante, le disposizioni che in essa si contengono non offriranno al certo occasione a pretesti, a cavilli a cui potrebbero facilmente ricorrere i male intenzionati e gli avversari della legge in discorso.

Dissi che per ottenere il fine principale della legge bisogna che essa sia chiara e precisa, anzi dotata di una precisione matematica, poichè allora solo queste due classi che stanno continuamente l'una contro l'altra armate, non troveranno occasione ad appiglio, per muovere contestazioni. Ma se invece la legge è ambigua e reticente nel suo linguaggio, egli è certo che fin da principio la guerra che noi cerchiamo di spegnere eternamente, od almeno di diminuire nelle conseguenze, si ridesterà più fiera di prima, perchè ritenga il Senato che la so-

stanza, la essenza vera di questa legge risiede nelle disposizioni elettorali che sono innestate nel corpo di essa.

Se la legge elettorale in discorso sarà ben fatta, chiara e precisa, verranno disseccate da bel principio tutte le fonti delle eventuali controversie che potrebbero nascere nella interpretazione di essa. La cosa verrà meglio chiarita dai seguenti riflessi.

Queste due classi nell'interpretazione della legge in esame partono e sono animate da criterii diametralmente opposti; le guida a ciò fare il bisogno di tutelare il meglio possibile il proprio interesse.

Dato quindi il caso che la legge non sia ben chiara e precisa, e quindi dia luogo a dubbi, nella risoluzione di essi si troverà una immediata occasione di discordie fra le due classi che noi ci proponiamo di pacificare.

Infatti gli operai, nell'interpretazione della legge, trovano il loro tornaconto nell'attenersi ad un metodo di interpretazione improntato alla massima larghezza, perchè a misura che si estenderà il campo elettorale ne profitteranno nel senso che si aumenterà il numero di *pari* che avranno il diritto di essere elettori ed eleggibili e così far parte della giuria. Non faranno certamente buon viso ad una *larga* interpretazione della legge i padroni, i quali provvederanno meglio alla loro condizione attenendosi ad una interpretazione *ristrettiva* e rigorosa, perchè appunto della ristrettezza del numero delle persone che costituiscono il corpo elettorale, attingeranno le maggiori garanzie che i loro interessi non vengano a soffrirne non solo un danno, ma di ottenere dalla giuria che il verdetto non serva alla passione, e risulti ispirato alla maggiore equità, e sia imparziale.

È cosa inutile ch'io richiami alla saviezza del Senato che si tratta di due classi che rappresentano due fattori economici diversi, e riesce dunque indispensabile lo impedire che esse abbiano a trovare nella legge elettorale una occasione, un eccitamento a dimostrarsi sempre più contrarie fra loro, perchè a mio debole avviso dipenderà dalla qualità delle persone che formeranno il corpo elettorale il conseguimento o meno dello scopo finale della legge stessa.

Se la giuria sarà buona, si avranno dei pronunziati che risponderanno alla giustizia, e pro-

durranno quei benefici effetti sociali a cui la legge aspira. Se invece il collegio dei probiviri sarà cattivo, ne nasceranno delle conseguenze deplorevoli, e la piaga che noi ci proponiamo di guarire sarà allargata ed inasprita.

Ora rimane a vedere se la legge di cui il Senato si occupa goda di quelle prerogative necessarie per evitare conflitti fra queste due classi.

Mi duole assai il dirlo, ma l'amore del pubblico bene mi dà il coraggio di proclamarlo, di queste prerogative la legge di cui s'occupa ora il Senato va affatto priva.

I precedenti riguardanti l'argomento di cui il Senato deve intrattenersi non sono abbastanza tranquillanti; e qui devo prevenire una obbiezione da parte dell'onor. Gianturco, accampata contro l'onorevole principe di Camporeale, che il Senato abbia già altra volta votato questa legge e quindi non sia il caso di rivenervi sopra. Ah! onorevole Gianturco, se io sento tutto il dovere di rendere omaggio al prestigio, all'autorità del Senato, io faccio pure assegnamento il più grande sulla saviezza, sulla giustizia, e l'abnegazione, di cui dà continuamente le più eloquenti ed indiscutibili prove, e queste costituiscono per me un sicuro pegno che il Senato prima di votare questo progetto di legge vorrà dare un qualche peso alle mie povere riflessioni, e non vorrà dimenticare essere indispensabile non si renda illusorio lo scopo di questa legge, a cui si sono consacrati così lunghi studi.

L'urna elettorale assicurerà o meno lo scopo di questa legge? Vediamo se l'art. 17 della legge provveda all'uopo.

Per ottenere un tale risultato sarebbe indispensabile che detto articolo fosse dotato di un carattere così comprensivo che abbracciasse il più largamente possibile tutte quelle cause di incapacità legale che si oppongono all'esercizio del diritto di elettorato e di eleggibilità.

A questo riguardo conviene riflettere che al legislatore si offrivano due vie da battere.

L'una, di adottare delle formole larghissime il più possibilmente comprensive, in modo tale da escludere ogni dubbio al riguardo. E trattandosi, come nel caso, di condanne per reati producenti una incapacità, era indispensabile, ripeto, che queste formole ne abbracciassero una

grandissima *quantità* e *qualità* all'oggetto di prevenire ogni incertezza.

L'altra via era quella di una specificazione estesissima delle varie specie di reati, ed è appunto questa che venne adottata dal legislatore.

Paragonando questi due metodi fra di loro, non si dovranno spendere molte parole per dimostrare che il primo sistema è preferibile, perchè in una formula assai larga si trova quella *comprendività* che non si verifica egualmente nella seconda; ed in quest'ultima è facile sostenere che, malgrado la più grande accuratezza nella enumerazione, vi sfuggano delle cause di incapacità che tutto consigliava dovesse la legge abbracciare e contemplare.

È superfluo rammentare al Senato che, versando in materia di incapacità, specialmente se prodotta da condanne penali, non è permessa una interpretazione estensiva, ossia non è lecito, come si suol dire, trarre alcuna *illazione* dal caso espresso all'omesso, e quindi, trattandosi della capacità o meno ad esercitare un diritto per cause di reati susseguiti da condanna, si dovranno ritenere incapaci quelle sole persone che la legge avrà chiaramente specificate.

Una volta che quest'art. 17 si è incaricato di descrivere le categorie degli incapaci ad essere elettori ed eleggibili, quale sarà la conseguenza giuridica?

La conseguenza sarà che si dovranno intendere capaci tutti i non enunciati in queste categorie.

Io trovo delle lacune tali in questo art. 17 che non so come la legge potrà essere applicata; vi sono perfino dei reati omessi che colpiscono direttamente lo spirito di questa legge e che renderanno la legge stessa praticamente impossibile.

È ammissibile, signori senatori, che un ricettatore, un manutengolo facciano parte di questa giuria, contemplata dall'art. 17?

Ebbene, uno che legga attentamente questo articolo verrà alla conseguenza che sarà eletto ed eleggibile un ricettatore.

È vero che in esso si parla di reati commessi *per cupidigia di lucro*, ed a prima giunta parrebbe che la ricettazione fosse contemplata, perchè è un reato che il più spesso si compie per stimolo di lucro, ma è bene notare che questo reato si verifica anche spesso per pura amicizia, per ispirito di setta ed altri motivi d'ordine

morale diverso dal puro interesse materiale. Noto con dolore che questa è una piaga che alligna vergognosamente nel nostro paese unita a quella del favoreggiamento dei rei.

E noi dovremo permettere che i manutengoli possano far parte della giuria, questa vile ed abbominevole razza contemplata in modo speciale dall'art. 225 del Codice penale!

Se la legge fosse stata meglio ispirata, più chiara, più comprensiva, sarebbe stato evitato il pericolo che questa gente venisse a ledere la dignità della giuria.

Orbene questa gente sarà ammessa, e non le si potrà negare questo diritto.

L'art. 18 col riferirsi al decreto del 1889 relativo ai giurati, comprende i ricettatori, ma a questo riguardo è da considerarsi che era miglior partito quello di richiamare l'art. 421 del Codice penale, il quale considera come ricettatore colui che acquista e nasconde delle cose non solamente *furtive*, e quindi non ammette il reato soltanto per le cose furtive, ma anche ne abbraccia altre specie provenienti da crimini e delitti.

Dunque, il legislatore col linguaggio tenuto nell'art. 421, testè citato, ci ammaestra che la ricettazione non si applica solo a quelle cose che sono compendio di un furto, ma si applica anche ad altri delitti, in cui vi sia una cosa di origine delittuosa, e vi sia chi l'abbia ricettata.

Quindi, questa legge negli articoli 17 e 18, lede assolutamente gl'interessi sociali nel senso che noi, nel mentre inauguriamo una istituzione nuova, veniamo ad infettare il corpo elettorale con introdurrevi elementi tali che renderanno di impossibile attuazione lo scopo annesso alla legge; era quindi molto meglio, invece di parlare di ricettazione dolosa di cose furtive, si fosse citato puramente l'art. 421 del Codice penale vigente.

Ma vi sono altri reati, ma vi è altra gente pericolosa, che essendosi macchiata di altri delitti, pure avrebbe, secondo questa legge, il diritto di essere ammessa a far parte del corpo elettorale e della giuria.

Io avevo l'onore di dirlo poco fa all'onorevole Gianturco: l'*omicida* avrà certamente il diritto elettorale, perchè non si trova contemplato in questa categoria!

Dunque l'art. 17 trovasi peccante di vizi tali

che già *a priori* si può ritenere autorizzerà l'inaugurazione di un'era nuova che potrà illudersi sia, di pace ma sarà invece di guerra, perchè tutti coloro che non si troveranno espressamente contemplati in questo articolo; avranno il diritto ed il dovere di cercare di essere ammessi, perchè così suggerisce il loro interesse, e nessuno rinuncia così facilmente ad una prerogativa elettorale.

E troverà nel suo amor proprio e nell'ambizione uno stimolo naturale a conseguire dei posti distinti: tutti vorranno concorrere, quindi ecco la lotta tra padroni ed operai.

Gli operai vorranno una larghezza nell'essere ammessi, questa larghezza non la vorranno certamente i padroni, perchè, mentre sta precisamente in questa specie di aristocrazia e di rigore nella composizione del giuri la vera garanzia che non vengano manomessi i loro diritti.

La legge poi è contraddittoria in questo senso, che ha ommesso di parlare di reati, che dovevano costituire una gelosa cura ed anzi quasi saltare all'occhio del legislatore.

Ai termini di questa legge, e tenendo come base fondamentale di questa discussione il principio inconcusso che non si possono ritenere incapaci se non quelle persone che sono dichiarate tali dalla legge, egli è certo che avremo dei risultati tutt'altro che soddisfacenti. Per esempio: tutti quelli che sono stati giudizialmente riconosciuti autori di scioperi, articoli 165, 166, 167 del Codice penale e di altri reati di cui parlerò in seguito, godranno in piena pace dell'esercizio del diritto elettorale, perchè appunto di essi la legge tace.

Noti il Senato, che il reato di sciopero di cui agli articoli sopra citati, si trova previsto da un Titolo dello stesso Codice che doveva vivamente destare l'attenzione del legislatore. Infatti il Titolo secondo del Codice penale contiene il capo sesto, che è intestato così: *Dei delitti contro la libertà del lavoro*.

Ebbene nel silenzio della legge questi condannati per simile reato avranno incontrastabilmente il diritto di appartenere a questa giuria, perchè nessuno potrà escluderli: essi potranno con fondamento invocare il silenzio serbato a loro riguardo dagli articoli 17 e 18 della legge. Io dico: quando un giuri si può comporre ed anche in gran parte di persone che hanno la

tendenza a commettere questi reati, e che si può prevedere da quali sentimenti pacifici saranno animati nel risolvere le questioni che saranno a loro sottoposte; quali risultati si potranno aspettare?

Essi faranno parte di queste giurie, perchè in nessun articolo di legge, nè nelle categorie dell'elettorato, nè in quella della eleggibilità vengono previsti i reati per cui furono condannati, e siccome non si può passare dal caso espresso al caso ommesso, anche gli autori di scioperi puniti dalla legge, che costituiscono una vera ed immediata causa di perturbazioni sociali, faranno parte della giuria.

Ora io domando: una legge che contenga simili lacune, che assolutamente non si possono colmare, sarà degna così facilmente dell'approvazione del Senato? È cosa facile si trovi un qualche mezzo atto a fare sì che queste lacune scompaiano? Non va dimenticato che esse sono causa delle più gravi conseguenze. Nell'atto stesso che verrà approvata la legge si vedrà aperto l'adito a molte questioni fra operai e padroni. Ma vi è un'altra categoria di persone che dovevano formare oggetto della diligenza del legislatore, voglio accennare alla categoria dei rei di intimidazione, che contempla l'art. 255 del Codice penale: « Chiunque al solo fine d'incutere pubblico timore, suscitare tumulto o pubblico disordine, ecc., è punito con la reclusione fino a 10 mesi ».

Ora io mi aspetto dall'autorevole parola dei valorosi difensori di questa legge, una risposta che mi appaghi. Io domando qual bene si può sperare, quando ci si introducano nel corpo elettorale individui di questo genere, ed anzi riescano membri della giuria, persone che « al solo fine di incutere timore, di suscitare tumulto » ecc., fanno scoppiare bombe? Eppure questa razza di colpevoli sono perfettamente dimenticati dalla legge. Per fare una buona legge, anzi la migliore possibile, ed almeno che contenga meno imperfezioni, non mi si tacci di troppo ardire, se oso dichiarare che sarebbe stato necessario che la legge elettorale in discorso contenesse delle formole larghissime, comprensive di tutti i reati in modo che coloro che avessero avuto interesse a muovere questioni elettorali non trovassero occasioni di farle nel silenzio della legge stessa. Ma io non voglio limitare il mio ufficio a fare il censore della

legge, e non proporre quei rimedi che, a mio sommo avviso, possono antivenire il male da me lamentato. Il mezzo, e non era difficile di attuarlo, era questo: anzichè fare tutte queste categorie, queste note specifiche delle varie figure di reato, si poteva usare una formola comprensiva, citando i titoli del Codice penale, e dire, non saranno ammessi coloro che si saranno macchiati dei reati contemplati sotto il titolo tale, ecc.

Allora non c'era più questione da fare, nessuno poteva sollevare dubbi, ma quando si viene a fare una specificazione di questi reati, e si crede di nulla avere omissso, allora è naturalmente aperto l'adito a contrarie ed acerbe contestazioni, le quali si uniformeranno alla natura dei diversi interessi che cozzano fra loro. Una classe vorrà siano riconosciute capaci quelle persone appunto che l'altra classe dichiarerà e sosterrà incapaci, obbedendo alla voce del proprio interesse.

Il sistema della legge attuale, insomma, è affetto da un vizio tale che può determinare delle malattie inguaribili.

Io spero e confido che gli strenui e valorosi sostenitori di questa legge sapranno far dileguare i dubbi dai quali sono agitato, ma intanto, allo stato attuale delle cose, non ne vedo quasi la possibilità. Le leggi elettorali che ci reggono presso che tutte trovansi infette da questi vizi, esse contengono una nota specifica delle cause e dei reati che possono rendere incapaci all'esercizio del diritto elettorale. Che cosa avviene? Se ne omette qualche categoria, quindi si deve ricorrere ai tribunali per dare spiegazione alla legge, sulla sua applicabilità o meno ai casi ricorrenti.

Nel campo elettorale si è fatta ad esempio la questione se nella categoria dei rei di furto dovessero anche intendersi compresi quelli che si erano macchiati del reato d'appropriazione indebita. Intanto constatiamo il fatto del male che travaglia le nostre leggi elettorali, perchè non sono precise, non sono comprensive, non hanno formole chiare e larghe in modo da togliere l'adito a qualunque contestazione.

Io ripeto, portando l'esempio sopracitato del furto. La Corte di Casale, per citare un caso fra i tanti, ha detto chiaramente che non poteva ritenersi compreso nella categoria dei rei di furto quelli che si erano macchiati di appropria-

zione indebita, perchè il legislatore aveva taciuto di essi, mi affretto a dichiarare che sotto l'impero di questa legge una simile questione non si potrebbe verificare, perchè essa contempla in modo esplicito questo reato, ma l'obbiezione esiste per le altre omissioni in cui la legge stessa è caduta.

Riassumendo, questa legge ora non può essere applicata, ed applicandola apriremo il varco a discordie inestinguibili create dalla legge stessa. È inutile poetizzare, non dissimuliamoci che questa legge se non la si corregge in qualche modo, darà appunto luogo a quegli inconvenienti che si propone di evitare.

È bene che il legislatore cerchi di portare un sollievo a certe classi e che ne ascolti benignamente la voce, che trovi rimedi efficaci per guarirne i mali che per avventura le travagliano, ma allo stato delle cose mi si permetta di temere che si rinnovellino, ed anzi si aumentino quegli odii che è urgente di estinguere.

Io non ho diritto di imporre le mie convinzioni ad un Consesso così autorevole come il Senato, ma io temo che con questa legge si venga ad aggiungere una pagina poco onorevole pel nostro paese, perchè saremo forse costretti ad abolire la legge stessa non appena l'avremo posta in vigore. Saremo noi sordi all'autorevole parola dell'illustre magistrato onorevole Auriti, che ci ammonì col citare la dolorosa sorte toccata ai tribunali di commercio: noi li abbiamo creati ed sperimentati per parecchi anni ed abbiamo poi finito per abolirli.

Ora io domando se sarebbe cosa conveniente il fare una legge che va direttamente contro lo scopo che essa si propone di ottenere? Lo ripeto volevamo con questa legge dare origine ad un'atmosfera, ad un ambiente nuovo, sostituire la pace alla guerra, la concordia, la conciliazione al dissidio ed all'attrito fra i padroni e gli operai, ma, purtroppo, io temo fortemente che non vi riusciremo, e questa temuta guerra l'abbiamo ad estendere nelle sue proporzioni e renderemo più acre il conflitto naturalmente esistente per queste due classi. Bisogna non dimenticare che noi viviamo in un'epoca in cui oltre alle lotte di interessi materiali vi è quella degli interessi morali. Noi vediamo due classi che cercano quasi di ingoiarsi a vicenda. Quando gli operai si accorgeranno che questa legge tenta di escluderli da certe funzioni perchè non

contiene disposizioni precise, essi protesteranno con tutte le loro forze di essere vittime della prepotenza delle classi dirigenti.

Dunque la legge stessa sarà una scintilla, che darà origine ad un grande incendio.

Ma coltivando ulteriormente il sistema, che ho avuto l'onore di esporre al Senato, tornano in pronto altre considerazioni per dimostrare che precisamente la legge come è fatta ha lasciato indietro un'altra categoria di reati che meritava le cure del legislatore: voglio accennare alla categoria di quei reati che si mostrano i più pericolosi, ai già citati mi si permetta di aggiungere quello di *esercizio arbitrario delle proprie ragioni*.

All'articolo 235 del Codice penale è detto: « Chiunque al solo fine di esercitare un preteso diritto, nei casi in cui potrebbe ricorrere all'autorità, si fa ragione da sè medesimo, usando violenza sulle cose, è punito con la multa sino a lire cinquecento.

« Se il colpevole faccia uso di minaccia o di violenza contro le persone, ancorchè non usi violenza sulle cose, è punito colla detenzione sino ad un anno o col confino sino a due anni, e con la multa sino a lire mille, ecc. ».

Ora io trovo che questo capo VIII del Codice penale è posto appunto sotto il titolo che tratta dei *Reati contro l'amministrazione della giustizia*. Ed io domando che razza di giudice avremo nel giurì quando ci sia uno che sia macchiato di simile reato? Quale garanzia egli ci potrà offrire che egli possa giudicare imparzialmente delle questioni che saranno a lui sottoposte?

Io non voglio tediare il Senato, perchè potrei moltiplicare il numero delle omissioni che si sono fatte, e queste, o signori senatori, sono fatali nelle loro conseguenze, nel senso che rendono illusoria la legge appena sarà pubblicata.

Quindi, non volendo ulteriormente abusare della bontà del Senato, non insisto maggiormente, ed avendo fiducia intera sulla saviezza di coloro che dovranno sostenere questa legge io spero sapranno suggerire un mezzo che per avventura renda quasi teorico il sistema di censura che ho fatto alla legge che ora si discute.

Io l'accetterò volentieri, perchè mi rimorde l'animo di ritardare l'esecuzione di una legge tanto aspettata, ma il Senato voglia rammentare che dal momento che abbiamo aspettato tanto, non sarà poi un cataclisma sociale il

ritardare l'esecuzione di una legge che tal quale si trova mostrata tanto difettosa.

Con delle buone leggi si rialza il prestigio del paese, ma invece lo si abbassa con delle leggi monche ed imperfette.

Facciamo, o signori, una legge che sia circondata di tutte le cautele che valgano ad estinguere fin dall'origine tutte le possibili discordie e avremo assicurato il fine che la legge si propone.

Altrimenti non faremo altro che sollevare nuove questioni, e invece di pace avremo creato una nuova causa di guerra.

Ma non voglio più tediare il Senato, anzi domando venia se ho abusato della sua pazienza.

Senatore SALIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SALIS. A me pare che l'oratore che mi ha preceduto abbia ragione, poichè in questo articolo non sono espresse le categorie dei reati che escludono dal diritto di eleggere e di essere eletto.

Sotto l'impero del vecchio Codice penale, col quale ho militato, la soluzione sarebbe stata facile, poichè vi erano pene per i crimini, per i delitti e per le contravvenzioni, i reati distinti.

I moderni filosofi penali in questa triplice distinzione trovarono incoerenza ed hanno voluto riformare. Teoricamente la riforma sarà ottima, ma non lo è praticamente, poichè i reati come vediamo in questa occasione, devono avere le loro categorie.

Sotto il vecchio Codice, bastava si dicesse, saranno esclusi tutti i condannati per crimini e per certe categorie di delitti, ma oggi bisogna usare un'altra formula; e dire saranno ineleggibili tutti quelli che sono stati condannati alla pena della reclusione o ad altre pene superiori.

Vi sono poi, condannati alla detenzione, tra i quali si comprendono i ricettatori ed i colpevoli d'altri reati non dovrebbero essere nè elettori, nè eletti nella giuria industriale.

Lo stesso si deve dire della multa, la quale è applicata anche per delitti, i cui condannati non devono essere ammessi nè elettori nè eleggibili nella medesima giuria, comechè la multa anticamente di solito non s'applicasse che per le contravvenzioni e per delitti di poca importanza.

Quindi oggi non si potrebbe dire, con una

formula comprensiva, che quelli che sono stati condannati al carcere, alla detenzione ed alla multa, possono essere elettori ed eleggibili.

Ma bisognerà distinguere le categorie dei reati e specificare i condannati di reati punibili di tali minori reati che devono essere esclusi dalla giuria; giacchè nè tutti devono essere esclusi, nè tutti ammessi; e devono essere esclusi quei dei quali ha particolarmente parlato il senatore Ottolenghi.

Impertanto a me pare che non vi sarebbe altro che dire: saranno ineleggibili tutti quelli condannati alla reclusione o ad altre pene superiori.

Riguardo agli altri reati bisogna specificare, si faccia una scelta di quei tali reati i quali rendono veramente ineleggibili coloro che li hanno commessi, ma non tutti i reati per i quali è imposta la pena del carcere, della detenzione e la multa.

Nell'antico sistema per i reati punibili con pene correzionali, per esempio, non s'imponeva una pena che infliggesse uno stigma; era una pena per correggere, era per così dire una pena cristiana per emendarsi e correggersi; ma adesso non si può dir così perchè non vi è più il correzionale; per conseguenza per tutti questi altri reati minori bisognerebbe fare una scelta.

Questa è la mia opinione, prego il Senato di perdonarmi se mi sono permesso di esprimerla. Del resto mi rimetto a quanto il Ministero e la Commissione deciderà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Gian-turco, sottosegretario di Stato pel Ministero di grazia e giustizia.

GIANTURCO, *sottosegretario di Stato di grazia e giustizia*. Debbo richiamare l'attenzione dell'onor. Ottolenghi sul sistema della legge.

La legge nell'art. 16 stabilisce le incapacità all'ufficio di elettore e di eleggibile, ed adopera la formula della lettera B.

Nell'art. 18 stabilisce le incapacità all'ufficio di membro della conciliazione e della giuria ed adopera un'altra formula molto più larga. Dice: sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, quando abbiano compiuto 25 anni, sappiano leggere e scrivere, esercitino da un anno almeno l'industria o l'arte, risiedano da un anno nella circoscrizione del collegio, e non si trovino in alcuni dei casi preveduti negli articoli 5,

7 e 8, numeri 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937; modificata coll'articolo 32 della legge decreto 1° dicembre 1889. Qui l'articolo 18 si riferisce alla legge sui giurati. Ora vegga un po', onorevole senatore Ottolenghi, come la legge sui giurati sia assai più larga che ella non desideri. Essa esclude dall'ufficio di giurati coloro che furono condannati a una pena che porta seco interdizione dall'ufficio di giurati o che ne furono interdetti con sentenza.

2. Coloro che furono condannati per un delitto per il quale è stabilito dalla legge la pena dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici, ergastolo o altra pena restrittiva della libertà personale, non inferiore nel minimo ai 3 anni, ancorchè per effetto di circostanze scusanti sia stata inflitta una pena di minor durata.

3. (Qui segue una lunghissima litania). Coloro che furono condannati per falsità in monete o carte di pubblico credito; per falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, per falsità in atti, passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni, per simulazione di reati, calunnia e falsità in giudizio; per istigazione a delinquere, associazione per delinquere preveduta nell'art. 248 del Codice penale, per violenza privata e minaccia preveduta negli articoli 154 e 156 Codice penale, per mendicizia, oziosità, vagabondaggio, per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione di cose furtive, peculato, concussione, corruzione, contrabbando; per oltraggio al pudore, corruzione di minorenni, violenza carnale, lenocinio, atti di libidine violenti, ecc.

Ora è bene che mi fermi a questo punto.

Se le leggi vigenti ritengono che costoro siano capaci a giudicare della libertà personale dei cittadini, ad emettere un verdetto, dal quale poteva fino a pochi anni indietro derivare la condanna capitale, non credo si debba esagerare fino al punto che coloro che sono dichiarati idonei a poter giudicare della libertà dei cittadini, non siano dichiarati idonei a giudicare una controversia fino a 200 lire fra operai e padroni.

L'onorevole senatore Ottolenghi intenderà benissimo che molti dei reati, a cui accennava sono compresi appunto nei citati numeri della legge dei giurati.

Così il reato di ricettazione, così quello del-

l'appropriazione indebita e furto, e così parecchi altri.

Per ciò che riguarda poi le liste elettorali la legge doveva seguire diverso sistema.

Alcuni che non sono reputati idonei a fungere da giurato, a comporre la giuria oppure uffici di conciliazione sono reputati idonei a dare il loro voto come elettori: e allora è stata adoperata questa formula diversa:

« b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicizia o per delitto di associazione per delinquere, incitamento all'odio tra le varie classi sociali, per delitti contro le libertà politiche, per violazione di segreti professionali o industriali, per simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, per delitto contro la fede pubblica, per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e per ogni delitto commesso per avidità di lucro, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione ».

Per ciò che riguarda i delitti contro il buon costume, ecc., questi delitti formano una sezione apposita del Codice penale: non vi è invece una sezione per i delitti commessi per avidità di lucro: però l'avidità di lucro può essere causale di reato e si è adoperata questa formula comprensiva, della quale c'è qualche precedente nel Codice penale per esempio dove si parla dell'oltraggio al pudore mercè scritti, disegni od altri oggetti osceni.

Questa formula comprensiva, comprende molti dei casi a cui alludeva il senatore Ottolenghi, Indubbiamente la ricettazione, secondo il Codice penale vigente, non è soltanto di cose furtive; anche quando l'intenzione del ricettatore sia stata altra, vi può essere reato: ma è certissimo che la ricettazione per avidità di lucro è causa d'incapacità.

La formula adottata dal Senato era meno larga di quella che ora discutiamo: l'Ufficio centrale ha avvertito che la formula adottata allora era la seguente:

— « I condannati per reato di associazione a delinquere, furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, ecc... ».

Ora il disegno di legge aggiunge: « ... ogni reato che abbia avuto per suo movente il lucro ». Se l'omicidio sia stato commesso per lucro, evidentemente l'autore di esso non sarà iscritto neppure nelle liste elettorali. Quindi il disegno di legge oggi proposto all'approvazione del Se-

nato è assai più rigoroso che non fosse quello precedente.

D'altra parte non bisogna esagerare: in materia d'incapacità che derivano da condanne penali, conviene andare molto adagio. Il progetto quindi si è informato a questo concetto: essere rigorosissimi per ciò che riguarda le condizioni di eleggibilità: chi deve essere chiamato a far parte dell'ufficio di conciliazione, oppure della giuria, deve essere superiore ad ogni sospetto, deve essere in condizione di poter essere giurato. Quando si tratta invece dell'elettorato il progetto è più largo; ma non ha potuto fare la stessa enunciazione che è scritta nella legge dei giurati perchè avrebbe equiparate le condizioni per essere elettori a quella per essere eleggibile, il che non è assolutamente possibile.

Io credo che questi schiarimenti appagheranno l'onor. Ottolenghi e l'onor. Salis; non vi punto è a temere il pericolo che persone indegne possano entrare a far parte della giuria, e che le sorti degli operai ed il decoro di questa giurisdizione speciale vengano ad essere manomessi.

Senatore OTTOLENGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore OTTOLENGHI. Mi duole di aver provocato le spiegazioni dell'onor. Gianturco, perchè gli ho imposto, senza volerlo, la fatica di leggere le disposizioni delle leggi penali cui l'art. 18 della legge in esame richiama, ossia le figure di reato in esse riferite, ma, mi conceda nella sua lealtà, l'onor. Gianturco, che in esse non si fa il minimo cenno delle categorie dei reati che io ho rilevato come omesse.

Intanto questo riferimento dell'art. 18 della legge a quella dei giurati è un riferimento che non merita lode. Esiste un abisso che, separa i giurati dal collegio dei probiviri.

Il giudizio del giurato non ha idee preconcette; la giuria invece ha un vizio ingenito nella sua istituzione, ed è un vizio che, si può dire, la accompagna sempre.

La giuria, volere o non volere, rappresenta due classi di contendenti fra di loro, animate da odio di classe, e dal bisogno di tutelare il loro reciproco interesse, ed in lotta continua fra esse; come dunque si può paragonare l'istituzione del giurato colla giuria che forma oggetto di questa legge? Io credo che il legislatore col

riferirsi alla legge dei giurati, col richiamare le disposizioni che li riguardano non sia stato felice, perchè, lo ripeto, ha applicato gli stessi criteri giuridici a due istituzioni che sono fra loro diametralmente opposte. Il giurato nei suoi verdeti si ritiene ed è disinteressato, quindi si presume che non obbedisca ad altro se non alle proprie convinzioni, alla propria coscienza. Ma non si può ritenere lo stesso riguardo alla giuria che andiamo formando con questa legge, perchè scegliamo i membri del giuri in due classi diverse e discordi, che quindi hanno già un reciproco interesse da difendere. Eppoi questi eletti hanno quasi un mandato imperativo, quello di farsi patroni dell'interesse dei loro mandanti, perchè altrimenti diventerebbe illusoria quella scelta così reciprocamente diversa. Dunque il giurato non ha nessun interesse e si deve supporre che non ascolti che la voce della propria coscienza; quindi il riferimento che si contiene nell'art. 18 della legge, in esame alle disposizioni relative ai giurati, non è degno di approvazione.

Giova notare di passaggio che anche la legge sui giurati pecca del vizio capitale che le ho imputato dal principio, perchè, malgrado la sua specificazione lunghissima, lascia fuori due, anzi tre categorie di reati, che minacciando in modo spaventevole la sicurezza sociale, dovevano essere inserite nella legge stessa. Parla forse questa legge degli autori degli scioperi?

Parla degli autori dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni? No. E non parla neppure di quelli che lanciano bombe a solo fine d'incutere e spargere pubblico timore. Questi individui hanno diritto di far parte del giuri fino a che non vi sia una legge, che non accenni a questo genere di reati. Venendo più specialmente agli articoli 17 e 18 della legge, dichiarerò che i criteri interpretativi della legge basati sui principi fondamentali del diritto, non si potranno mettere in bando solo per questa legge nuovissima.

Io credo, ripetendomi ancora, che questa gente pericolosa, di cui parlai, abbia il diritto di far parte del giuri, perchè precisamente quelli che la legge non dichiara incapaci ad esercitare un diritto hanno ragione di volerlo e di poterlo esercitare; e sappiamo precisamente da quale sentimento sono animati, e gli operai e

i padroni stessi, i quali sono ispirati da bisogni diversi.

Quindi io non insisto di più; spero che si trovi un mezzo perchè lo proclamo altamente non sono animato niente affatto da idee preconcette che mi stringano a combattere la legge.

Questa legge è benigna, perchè cerca di conciliare una classe con l'altra.

Io dunque, non aggiungendo altre considerazioni, mi lusingo di avere così risposto, specialmente al mio illustre contraddittore Gianturco, che ieri ottenne dal Senato un'approvazione pel suo bellissimo ed eloquente discorso, più che meritata, e che in me ha destato una debole, ma sincera ed intera ammirazione.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Io dirò due parole unicamente per esprimere il sentimento dell'Ufficio centrale intorno agli addebiti che lungamente ha esposto l'onorevole mio amico il senatore Ottolenghi.

Crediamo che i suoi discorsi, bellissimi del resto, abbiano due difetti: primo, quello di non avere distinto gli elettori dagli eleggibili, per cui egli ha trattato questi due corpi egualmente, come se ad entrambi fossero applicabili le medesime disposizioni di legge; secondo, di avere richiesto per poter fare parte, sia dell'ufficio di conciliazione, sia dell'ufficio di giuria, sia anche semplicemente per poter essere iscritti nelle liste elettorali dei probiviri, che non siansi mai commessi reati di nessuna sorta.

Ma allora doveva suggerire addirittura che sarebbero stati esclusi come elettori e come eleggibili tutti quelli che avessero commessi reati. Questo però non è, e non poteva essere il pensiero di chi ha proposto la legge.

Chi ha proposto la legge aveva in animo di escludere dalle liste elettorali dei probiviri e tanto più dall'ufficio di conciliazione e dalla giuria soltanto coloro che avevano commesso quei tali reati, i quali lasciavano credere a ragione che non avessero potuto onorevolmente e plausibilmente adempiere il compito loro, che non avessero potuto meritare la fiducia, piccola in un caso e grande nell'altro, che avrebbero dovuto godere per far parte o semplicemente del collegio degli operai e degli industriali, od anche dell'ufficio di conciliazione e della giuria.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha avvertito implicitamente questi errori che sarebbero stati commessi dall'onor. mio amico il senatore Ottolenghi, per cui io non credo di dover insistere. Ma appunto perchè il senatore Ottolenghi è caduto in questi errori, ha chiesto che si mettano fra le cause d'incapacità alcuni reati, i quali, non debbono escludere, non solo dall'eleggibilità, ma nemmeno dall'elettorato, e volle colpire perfino quelli che abbiano commesso il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che abbiano fatto degli scioperi.

In presenza della enumerazione stata fatta nella legge dei giurati, cui si riporta quella che discutiamo, l'onor. Ottolenghi avrebbe dovuto dimostrare che non vi sono contemplati tutti quei reati che potrebbero ragionevolmente lasciar credere che l'operaio o l'industriale non avessero meritato di entrare in quelle categorie.

Ciò non ha fatto. Perciò io dico che potranno essere iscritti nelle liste ed essere anche eleggibili gli operai che hanno commesso certi determinati reati, quelli caduti in certe leggiere mancanze, perchè non è assolutamente necessario che per far parte, sia pure degli uffici di conciliazione e della giuria, si debba essere del tutto esenti da macchie, talmente da meritare l'elogio *integer vitae, scelerisque purus*.

L'onor. Ottolenghi ha detto che la legge sui giurati, non si può applicare a questo caso, poichè ha fine e intenti diversi.

Ma questo progetto di legge si è riportato alla legge dei giurati, unicamente perchè quella contiene la citata enumerazione di reati, e quindi per scopo di brevità bastava citare gli articoli nei quali l'enumerazione era fatta.

Mi pare proprio che le critiche dell'on. Ottolenghi non possano trovare accoglienza presso il Senato; per quanto abilmente esposte. Certamente non la trovano presso l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, e non essendovi proposte pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, quando abbiano compiuta l'età di 25 anni, sappiano leggere e scrivere, esercitano da un anno almeno

l'industria o l'arte che professano al momento dell'elezione, risiedano da un anno nella circoscrizione del Collegio e non si trovino in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7, 8 numeri 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, modificata con l'articolo 32 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

Ha facoltà di parlare il senatore Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. Questo articolo, riferendosi all'art. 17 ed alla legge sui giurati, è infetto da vizio capitale.

Con dei ragionamenti non si arriva mai a cambiare i fatti, e leggendo il decreto del 1889 sui giurati, tutti potranno convincersi che nelle categorie di reati in esso espressi non vi sono nemmeno accennati quelli che ho rimarcato superiormente.

Credo pienamente alla lealtà degli onorevoli Gianturco e Griffini, e confido non mi potranno negare che quanto ho detto è la pura verità.

Signori senatori! Lasciando la legge come si trova, ammetteremo nella giuria certe categorie di persone che sono indegne di appartenervi, e che varranno ad inasprire la lotta fra il capitale ed il lavoro, fra i proprietari ed i lavoratori.

Dal momento che l'Italia viene ultima a fare la legge sui probiviri, la faccia almeno buona: ci assicureremo in tal modo il fine che ci proponiamo, e si potrà dire con orgoglio: anche questa legge è degna di questa nostra cara patria.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Camporeale ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Giacchè siamo all'art. 18, io, sciogliendo una riserva che feci dal primo giorno in cui fu iniziata questa discussione, debbo ora proporre al Senato di sostituire all'art. 18 di questa legge, l'art. 17, quale fu votato l'anno scorso del Senato stesso.

L'art. 17 della legge passata corrisponde appunto all'art. 18 della legge attuale, e le differenze che si riscontrano in questi articoli sono due.

Una è di minore importanza, l'altra è d'importanza maggiore, anzi è la disposizione che più di ogni altra ha sollevato discussione.

La prima è questa: si dice nel progetto di

legge che abbiamo dinanzi ora, essere eleggibili alla giuria tutti gli operai i quali esercitano da un anno almeno l'industria o l'arte alla quale appartengono gli operai in parola.

Nel progetto di legge che già ebbe il suffragio del Senato, sono eleggibili tutti gli elettori quando esercitano da tre anni almeno la industria o l'arte al momento dell'elezione.

Ora questa riduzione da tre anni ad un anno non mi pare veramente troppo opportuna.

Fu già detto che se questa legge potesse sortire effetti buoni, questa consisterebbe in ciò che di questo nuovo tribunale, che stiamo creando entrino a farne parte quegli operai più provetti, più calmi, che abbiano, in una parola, già acquistato una posizione nella loro classe, tale da giustificare che si affidi loro un ufficio così importante.

Ora tra le garanzie che si potrebbero richiedere, mi pare ben ideata quella di richiedere che per diventare *probo-viro* occorressero tre anni di esercizio della professione e di dimora sul luogo, perchè non potessero così diventarlo coloro i quali cambiano d'arte, di mestiere e di residenza, di giorno in giorno, specie di vagabondi del mondo operaio; gente insomma che per le loro abitudini non affidino di essere elementi ai quali si possa con sicura coscienza concedere un incarico importante. Del perchè fu apportata questa modificazione alla provvida disposizione adottata dal Senato l'anno scorso, nella relazione non è detta nemmeno una parola. Pare che la deliberazione del Senato, che il voto già dato da esso, sia stato considerato dall'Ufficio centrale e dal ministro di così poco valore che lo si potesse modificare senza nemmeno darsi il fastidio di dirne il motivo.

L'altra innovazione apportata a quest'articolo è quella che estende la facoltà di far parte della giuria le donne.

Ormai questa questione è stata discussa lungamente nella discussione generale, quindi mi parrebbe inutile di far perdere tempo al Senato a discuterla di nuovo.

Rammento soltanto questo: che nella precedente sessione il Senato, fra coloro che avrebbero voluto escludere totalmente la donna da questi istituti e coloro che l'avrebbero voluta ammettere all'esercizio di tutte le funzioni a cui questa legge provvede, si era addivenuto un

temperamento che mi pare fosse il più ragionevole e giusto, cioè ammetter le donne nel primo stadio, nella conciliazione, escluderle dalla giuria, l'istituto il quale emette sentenze aventi carattere esecutivo, sentenze date in nome del Re.

Ora parrebbe che dal momento che le donne non sono ancora ammesse nemmeno ad esser *giurate* nei tribunali ordinari, che non sono ammesse nemmeno ad esercitare l'avvocatura, anche quando abbiano ottenuti i requisiti e la laurea voluta, pareva strano che fossero ammesse a far parte di un tribunale che emette sentenze esecutive.

Ed aggiungo anche, che, per effetto del disposto dell'art. 12 trattasi di un tribunale al quale si attribuiscono facoltà che gli altri tribunali ordinari hanno, perchè le loro sentenze, non sono appellabili anche quando manchino di tutti i requisiti che per sentenze di altri tribunali sono richiesti. Di guisa che questo tribunale, nel quale oggi si vorrebbero fare entrare le donne, ha una efficacia e importanza assai grandi.

Ora, che come primo passo nella via dell'emancipazione della donna, si debba addirittura farla entrare in questo corpo giudicante, mi pare sia troppo ardito, sia prematuro. Si potrebbe, credo, più prudentemente vedere che prova faranno le donne nell'ufficio di conciliazione e ci sarà poi tempo, se lo si crederà opportuno, di ammetterle nella giuria; nè vedo che le ragioni che l'anno scorso hanno consigliato il Senato ad adottare questo temperamento siano ora venute meno. Se il Senato aveva ragione allora, non credo che avrebbe torto ora se mantenesse la deliberazione dell'anno scorso.

Certo, nuovi fatti, nuove circostanze che possono indurre il Senato a mutare di avviso dopo 6 o 7 mesi, io non ho il piacere di conoscerle. Ce ne saranno, forse, e spero che gli onorevoli colleghi che approvano questa legge saranno così cortesi da volerle segnalare; ma allo stato attuale delle cose, veramente debbo confessare che non ho inteso nella discussione che è stata fatta, alcun argomento il quale possa spiegare un così repentino cambiamento di opinione. Cambiamento che porta una innovazione gravissima, sostanziale a tutto il nostro ordinamento giudiziario e sociale.

Per questi motivi io propongo che all'art. 18 del progetto di legge attuale venga sostituito l'art. 17 del progetto di legge che fu approvato l'anno scorso dal Senato.

LACAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole Di Camporeale torna per la terza volta su questa questione della eleggibilità delle donne e si appella al voto ultimo dato dal Senato.

Io, tanto nella discussione generale, quanto rispondendo all'onorevole Camporeale ebbi a combattere le osservazioni da lui fatte; e non vorrei abusare della pazienza del Senato replicando quello che già dissi. Giova accennare soltanto che due ordini di considerazioni furono quelle che indussero la Camera dei deputati a votare per ben due volte l'articolo di legge che vi sta dinanzi. Da una parte considerò che la funzione affidata alle donne, quando sono ammesse nello ufficio di conciliazione è, sotto certi rispetti, e dal punto di vista morale, anche più importante di quello della giuria; perchè la competenza di questa è limitata alle 200 lire e la conciliazione invece può avere per oggetto un valore illimitato.

Ora se voi ritenete la donna capace di entrare nell'ufficio di conciliazione, ed il Senato già lo ha ammesso, avrete con ciò respinto le maggiori obiezioni di coloro che non vorrebbero ammetterla nell'ufficio della giuria.

La seconda riflessione è questa: la donna non va in questo ufficio come giudicessa, ma bensì interviene a garanzia dei suoi interessi, dapochè in Italia abbiamo molte industrie nelle quali gli operai sono in pochissimo numero, ed invece le operaie sono moltissime.

Io ricordo di aver detto al Senato che in molte provincie d'Italia le industrie della lana, della seta e altre industrie tessili, sono in gran parte e direi quasi esclusivamente esercitate dalle donne.

Senza tediare il Senato con una lunga serie di citazioni, dirò soltanto che, secondo notizie recentissime tolte dalle ultime statistiche, nella industria della seta lavorano in tutto il Regno 172 mila operai, di cui 17,000 maschi solamente e 155,000 donne, cioè il 95 per cento. Nell'industria della lana e del cotone lavorano in

tutto il Regno 82 mila operai dei quali 26,000 uomini e 56 mila donne ossia il 70 per cento. Dal momento che le donne sono elettori e le fate entrare negli uffici della conciliazione, non è possibile che esse non possano rappresentare e difendere i loro interessi nella giuria; e sarebbe ingiusto il volerle costringere ad affidarli agli uomini, ai quali mancano le cognizioni tecniche per tutelarli convenientemente. Inoltre l'ufficio della giuria essendo composto per metà di operai e metà di industriali, non è da supporre il caso che anche gli industriali nominino donne. È poi da riflettere che essendo l'ufficio di presidente riservato agli uomini, il timore che le donne abbiano ad avere preponderanza nella giuria non sembra fondato.

Un'ultima considerazione debbo esporre: colla legge sulle Opere pie si chiamano le donne ad amministrare queste istituzioni. Ora l'esercizio di siffatto ufficio è assai più importante, per la qualità ed il numero delle attribuzioni che vi sono annesse, della funzione che alle donne verrà affidata ammettendole a far parte della giuria.

L'onorevole Di Camporeale vorrebbe poi che fosse portato a tre anni l'esercizio dell'industria o dell'arte, come condizione di eleggibilità.

A me veramente non sembra breve ed insufficiente il termine di un anno. Se con un solo anno di esercizio nell'industria o nell'arte, uno riesce a richiamare sopra di sè l'attenzione e la fiducia de' suoi compagni, perchè dovremo negare ad essi il diritto di eleggerlo a loro rappresentante?

Per queste ragioni, adunque, io prego il Senato di volere respingere la proposta dell'onorevole Di Camporeale.

PRESIDENTE. Onorevole signor relatore, ha da fare osservazioni?

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Io mi riporto alle dichiarazioni ed alle spiegazioni che ha testè dato l'on. ministro, perchè l'ora è così tarda, che credo sia desiderio generale di affrettare la discussione di questa legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola verremo ai voti.

Come il Senato ha udito, il signor senatore Di Camporeale propone che all'art. 18 che si sta discutendo si contrapponga il seguente:

« Sono eleggibili tutti gli elettori quando abbiano compiuto l'età di 25 anni, sappiano leg-

gere e scrivere, esercitino da tre anni almeno l'industria o l'arte che professano al momento dell'elezione, riseggano da un anno nella giurisdizione del collegio e non si trovino in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, numeri 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 modificata con l'art. 32 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 ».

Pongo ai voti questo emendamento che il signor ministro non accetta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Voci. La controprova.

PRESIDENTE. Essendo chiesta si farà la controprova.

Chi non approva l'emendamento che ho letto è pregato di alzarsi.

L'emendamento del signor senatore Di Camporeale non è approvato.

Pongo ai voti l'articolo 18 nel testo che ho letto:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Sono anche eleggibili, nella proporzione di un quarto dei membri della rispettiva classe, coloro che si siano ritirati dall'esercizio dell'industria o dell'arte, purchè riuniscano le altre condizioni di capacità indicate nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 20.

I comizi elettorali non possono occuparsi che delle elezioni per le quali sono convocati.

(Approvato).

Art. 21.

Qualunque industriale od operaio sottoposto alla giurisdizione del Collegio può produrre reclamo innanzi al tribunale civile circa la formazione delle liste degli elettori, le operazioni elettorali, la capacità elettorale e l'eleggibilità.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme degli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Della costituzione del Collegio.

Art. 22.

Il presidente e, dove esiste, il presidente supplente, prima di entrare in ufficio, prestano davanti al pretore della sede del Collegio il giuramento secondo la formola stabilita pei funzionari dell'ordine giudiziario.

(Approvato).

Art. 23.

Il presidente, e in caso di sua mancanza o impedimento, il presidente supplente, entro otto giorni dalla notificazione dell'elezione, convoca gli eletti e dopo di avere ricevuto da ciascuno di essi la solenne promessa *di esercitare le rispettive funzioni secondo il proprio intimo convincimento e coll'imparzialità e la fermezza che si convengono a persona proba e libera*, dichiara costituito il Collegio.

Dopo di che gli industriali scelgono a schede segrete fra gli eletti della classe operaia un vice-presidente. Altrettanto fanno gli operai rispetto agli industriali.

Gli industriali scelgono poi a schede segrete, fra gli eletti della loro classe, la metà dei componenti l'ufficio di conciliazione e due componenti la Giuria. Altrettanto fanno gli operai scegliendo fra gli eletti della loro classe.

La costituzione degli uffici si farà almeno ogni sei mesi.

(Approvato).

Art. 24.

Se alla votazione non abbia preso parte più della metà dei componenti di ciascuna classe o se nella elezione siano avvenuta gravi irregolarità, il tribunale civile potrà annullare la elezione, ove ne sia fatta istanza da almeno due membri del Collegio entro otto giorni.

Si osserveranno le norme di cui al capoverso all'art. 21.

(Approvato).

Art. 25.

Non possono far parte contemporaneamente del Collegio ascendenti, discendenti, fratelli, cognati, suocero e genero, nè appartenere contemporaneamente allo stesso ufficio più amministratori di una medesima Società.

(Approvato).

Art. 26.

Ai membri dei Collegi di *probi-viri* sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave è applicabile la disposizione dell'art. 125, terzo capoverso della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 27.

Gli eletti durano in carica quattro anni. Però il Collegio si rinnova ad ogni biennio per metà, tanto per la parte degli industriali, quanto per la parte degli operai.

Nel primo biennio la rinnovazione è determinata dalla sorte, nei successivi dalla anzianità.

(Approvato).

Art. 28.

Tanto nel caso del primo capoverso dell'articolo 31, quanto in quello dell'articolo precedente, gli uscenti possono essere sempre rieletti.

Gli uscenti rimangono in ufficio fino all'insediamento dei loro successori.

(Approvato).

Art. 29.

Se nel giorno dell'udienza, per mancanza del numero legale, l'ufficio di conciliazione e la Giuria non potessero tenere seduta, l'esame delle controversie è rinviato alla prossima udienza.

Ove manchi il numero legale anche nella udienza immediatamente successiva, il presidente o vice-presidente fa redigere verbale con l'indicazione dei membri assenti e lo trasmette al procuratore del Re.

I membri assenti, se non giustificano la loro assenza, sono dichiarati dimissionari dal tribunale civile, in Camera di consiglio, e possono altresì essere condannati ad una penalità da lire dieci a cinquanta.

Dopo la seconda udienza in cui la Giuria non sia stata in numero legale, le parti possono, per le controversie suddette, esercitare l'azione contenziosa senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'art. 10 e riassumere la causa davanti ai magistrati ordinari secondo, la ri-

spettiva competenza, nei modi e per gli effetti di che nel secondo capoverso dell'art. 31.

(Approvato).

Art. 30.

Salva l'applicazione delle leggi penali pei fatti che costituiscono reato, il presidente, vicepresidente o membri del collegio che violino doveri inerenti al loro ufficio, udito l'avviso del Collegio stesso, sono sottoposti a giudizio disciplinare innanzi al tribunale civile in Camera di consiglio, udito l'imputato.

Il tribunale può infliggere al colpevole la censura, la sospensione per un tempo non eccedente i sei mesi, e nei casi più gravi, pronunziarne la decadenza dall'ufficio con la conseguente ineleggibilità per non meno di un anno e non più di tre.

(Approvato).

Art. 31.

I Collegi dei *probi-viri* possono essere sciolti, per gravi ragioni, con decreto reale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

In tal caso le nuove elezioni generali debbono farsi entro un termine non maggiore di sei mesi dalla data del decreto.

Durante questo termine le controversie prevedute dalla presente legge possono essere iniziate senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'art. 10 e le cause di competenza della Giuria sono devolute ai magistrati ordinari secondo la rispettiva competenza, per essere trattate e decise, ancorchè sia stato nel frattempo ricostituito il Collegio, nelle forme prescritte per le cause da trattarsi davanti ai conciliatori dalle leggi di procedura civile, ferme, per le tasse di bollo e di registro, le disposizioni dell'art. 43.

I Collegi stessi possono essere soppressi con decreto reale su proposta dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio, e sentito l'avviso dei Corpi designati nell'art. 2.

(Approvato).

Del procedimento.

Art. 32.

Le parti debbono comparire personalmente. Nondimeno, in caso di comprovata malattia o

di assenza, che l'ufficio riconosca giustificata, possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia, o, in mancanza, da un industriale od operaio appartenente alla rispettiva classe, e che dimostri, in qualsiasi modo ritenuto sufficiente dall'ufficio, l'incarico ricevuto.

Ove l'interessato non possa per incapacità comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore.

I proprietari delle fabbriche e gl'intraprenditori possono sempre farsi rappresentare dai direttori degli stabilimenti o delle imprese, o da impiegati muniti di mandato speciale.

Non sono permesse memorie a difesa.

(Approvato).

Art. 33.

La richiesta della conciliazione può essere fatta anche verbalmente presso l'ufficio di conciliazione.

Gli avvisi alle parti con indicazione dell'oggetto della domanda e del giorno fissato per la comparizione sono, a cura del cancelliere, notificati per mezzo del messo comunale o per mezzo postale, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Quando la conciliazione non riesca e la controversia rientri nella competenza della giuria, l'ufficio di conciliazione rimette innanzi alla giuria le parti a udienza fissa.

Ove qualcuna delle parti o dei loro rappresentanti non sia comparsa per l'esperimento di conciliazione, l'avviso della fissazione di udienza viene notificato nel modo indicato dal primo capoverso del presente articolo.

(Approvato).

Art. 34.

Il minore che abbia compiuti i quindici anni è considerato come maggiorenne per tutte le controversie relative alle locazioni d'opera da lui contratte e contemplate dalla presente legge.

L'ufficio di conciliazione e la Giuria, ove lo reputino conveniente, potranno ordinare che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta e, in mancanza di questo, da persona che eserciti la medesima arte.

(Approvato).

Art. 35.

I componenti l'ufficio di conciliazione e la Giuria possono essere ricusati dalle parti:

a) se siano personalmente e direttamente interessati nella controversia;

b) se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado;

c) se fra uno di loro o la moglie di lui o alcuno dei parenti e affini in linea retta e una delle parti si agiti o siasi agitata nel biennio precedente una lite civile o un processo penale;

d) se siano padroni o lavoratori di una delle parti, ovvero rappresentanti o impiegati del padrone di una delle parti stesse.

(Approvato).

Art. 36.

Se il ricusato non dichiara di astenersi, l'ufficio di conciliazione o rispettivamente la Giuria, col concorso di un supplente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente spetta al tribunale civile, udite le parti in Camera di consiglio.

(Approvato).

Art. 37.

Le udienze della giuria sono pubbliche.

Non sono pubbliche le sedute dell'ufficio di conciliazione.

(Approvato).

Art. 38.

Per le controversie portate avanti la Giuria, il presidente, all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti, e preso atto che non riuscì la conciliazione avanti l'ufficio competente, tenta nuovamente di conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.

Se il componimento non avviene, la Giuria, esaminati i documenti presentati dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali, può ove lo creda necessario, ordinare la esibizione di libretti di lavoro, di libri di maestranza, di registri o altri documenti, sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne d'ufficio, interrogare persone pratiche della materia controversa e, ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad accedervi solo o accompagnato da due

dei giudicanti, uno industriale, l'altro operaio, affine di verificare con processo verbale lo stato delle cose.

(Approvato).

Art. 39.

I testimoni chiamati, d'ufficio o in seguito ad istanza delle parti, dalla Giuria, ove, senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deperre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a lire cinque; e la relativa sentenza sarà trasmessa al pretore per la esecuzione.

Ai testimoni è deferito il giuramento ai termini degli articoli 226 e 259 del Codice di procedura civile modificato dalla legge del 30 giugno 1876.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 40.

Il soccombente sarà condannato alle spese del procedimento, le quali potranno essere compensate ai termini dell'articolo 370 del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 41.

I processi verbali di seguita conciliazione e quelli indicati nella prima parte dell'art. 38 sono titoli esecutivi, ma se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di L. 200, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Le decisioni emesse dalla giuria rivestono carattere di sentenze definitive e sono redatte e vengono eseguite nella forma e nei modi prescritti dagli articoli 460 e seguenti del Codice di procedura civile per quelle dei giudici conciliatori, salvo l'appello di cui all'art. 11; nel quale caso il pretore potrà sospenderne la esecuzione.

(Approvato).

Art. 42.

Il comune, nel quale ha sede il Collegio dei *probi-viri*, dovrà fornire gratuitamente, per le riunioni del Collegio stesso, il locale in un edificio di uso comunale.

Le spese per l'impianto e il funzionamento

del Collegio medesimo sono a carico della Camera di commercio del distretto al quale si estende la giurisdizione del Collegio.

(Approvato).

Art. 43.

Per le sentenze della giuria sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi L. 50, mezza lira; da L. 50 fino a 100 inclusive una lira, e da L. 100 a L. 200 due lire.

Se la controversia si risolve in via conciliativa o è decisa in contumacia, o se viene ritirata la istanza, i detti diritti saranno ridotti alla metà.

Questi diritti e le ammende, di cui agli articoli 29 e 39 sono devoluti alla Camera di commercio, che sostiene le spese indicate nell'articolo 42.

Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze, sono dovuti i diritti stabiliti per le cause avanti i conciliatori dal titolo primo della tariffa giudiziaria in materia civile approvata con regio decreto del 23 dicembre 1865, n. 2700.

(Approvato).

Art. 44.

Tutti gli atti del procedimento avanti il Collegio dei *probi-viri*, tanto in sede conciliativa che in via contenziosa, e tutti i provvedimenti di qualunque natura dal Collegio stesso emanati, nonchè le relative copie da rilasciarsi alle parti, sono esenti da tasse di bollo e registro.

Gli atti scritti e documenti che venissero prodotti dalle parti al Collegio dei *probi-viri*, compreso il mandato speciale di cui all'art. 32, sono pure esenti da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione in termine fisso.

La disposizione dell'art. 63 della legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076, non è applicabile alle convenzioni verbali enunciate nelle sentenze della Giuria.

Però non si può far uso dei verbali di conciliazione che pongono in essere una convenzione per un valore superiore a L. 200 o per un valore indeterminato, che non rimanga estinta col verbale medesimo, senza che siano registrati

secondo la natura della convenzione, ai termini della legge di registro, e le relative copie darilasciarsi a tale scopo sono soggette alla tassa di bollo da L. 1, oltre i decimi.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Giunta a questo punto la discussione, e dovendosi credere che questo progetto di legge sarà approvato dal Senato, e quindi diventerà effettivamente legge dello Stato, io mi trovo nella necessità di sottoporre agli onorevoli rappresentanti del Governo una vivissima raccomandazione.

Essi hanno avvertito certamente la stridente ingiustizia che si verificherebbe, una volta che fosse applicata questa legge, a carico degli operai della campagna, in confronto degli operai della città.

Io desideravo ardentemente che i vantaggi, che si sono proposti per gli operai dell'industria manifatturiera, avessero effetto. Ho contribuito con le mie deboli forze a questo scopo, e d'altronde ho mostrato la difficoltà che vi può essere, che vi è anzi, secondo me, a far presto e bene una legge per i probiviri relativa agli esercenti l'industria agraria. È quindi secondo me, poco probabile che questa nuova legge venga presto sanzionata ed applicata, ed anzi io credo debba scorrere molto tempo prima che si possa attuare.

Se abbiamo messo 10 anni a fare la legge presente, non sarebbe temerario il dubbio che un tempo ugualmente lungo o maggiore possa occorrere per fare quest'altra legge per gli operai della campagna. Per la legge ora discussa siamo gli ultimi, come è stato avvertito; per essere i primi in quest'altra legge dovremmo superare grandi difficoltà.

Ora può essere ammissibile, può essere tollerabile per un Governo onesto che si prolunghi per un decennio, e più, questa stridente ingiustizia delle differenze enormi tra le tasse che dovrebbero pagare gli operai della città, secondo questa legge, e le tasse che dovrebbero pagare, per la legge dei conciliatori, gli altri cittadini, e quindi anche gli agricoltori?

Mi permetta il Senato di enunciare queste differenze. Secondo la legge dei probiviri che stiamo discutendo e che siamo prossimi a votare, gli operai delle industrie manifatturiere

dovrebbero sottostare ai seguenti miti oneri fiscali.

Art. 43. — Diritto della sentenza fino a L. 50, mezza lira; da L. 50 a 100, una lira; da L. 100 a 200, due lire. Per l'articolo 44 che è stato testè letto e che si voterà a momenti, tutti gli atti del procedimento, compreso il mandato, tutti i provvedimenti, tutte le copie, tutti gli scritti e documenti prodotti dalle parti sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Io approvo ed applaudo anzi a tali disposizioni. È venuto il tempo di farle; ma confrontiamo questi diritti così piccoli con quelli che si dovrebbero pagare per le cause davanti ai conciliatori, davanti ai quali dovrebbero portare le loro liti gli esercenti l'industria agraria, fintanto che non vi sia quell'altra legge *in fieri* per i probiviri dell'agricoltura.

Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali e qualunque atto, cioè precisamente tutti quegli atti che per gli operai delle industrie manifatturiere sarebbero esenti, tutti questi atti, dico, dovrebbero essere scritti su carta da una lira. Ognuno sa come sia facile per questioni anche semplici di procedura il fare dei grossi volumi di carta, che se non sono *camelorum onus*, vi si avvicinano.

La differenza, come dicevo, è enorme e si risolverà in un'ingiustizia stridente.

Ho troppo concetto della moralità del nostro Governo, del suo desiderio di trattare egualmente tutte le classi sociali, perchè dubiti che non abbia ad affrettarsi, vedendo la grande difficoltà di far l'altra legge per i probiviri dell'agricoltura, a presentare una di quelle che si chiamano leggine, la quale si occupi soltanto di questi diritti fiscali, e con cui per le cause degli agricoltori si ordini che vengano applicati uguali diritti di quelli che risultano dagli articoli 43 e 44 della presente legge.

Confido che l'onor. ministro di agricoltura e l'onorevole sottosegretario di Stato per quel Ministero che non invano si chiama di giustizia, vorranno darmi una risposta soddisfacente e tale da poter attutire i dubbi che nascerebbero nella popolazione ove rimanessero silenti a fronte della condizione di cose che va ad essere creata (*Bene*).

LACAVALA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io credevo veramente che le dichiarazioni fatte nella discussione generale, allorchè ebbi l'onore di parlare al Senato, avessero calmato le giuste preoccupazioni dell'onorevole Griffini. Io ho promesso al Senato, come promisi alla Camera dei deputati, di presentare un disegno di legge sui probiviri nell'agricoltura.

Adempiendo l'impegno assunto verso la Camera, io ho sottoposto al Consiglio di agricoltura, che si è radunato in questi ultimi giorni, l'arduo problema; ed il Consiglio di agricoltura ha accettate le idee generali di tale istituzione per le classi agricole, e ne ha rimandato alla nuova Sessione di novembre il definitivo esame.

Intanto io assicuro nuovamente il Senato che sarà mia cura, assieme al mio collega della grazia e giustizia, di compilare questo progetto di legge, sottoporlo al Consiglio di agricoltura e presentarlo al Parlamento.

In tale progetto di legge, si terrà conto di tutte le osservazioni fatte dall'onor. Griffini nell'interesse delle classi agricole, che tanto stanno a cuore al Governo.

Prometto quindi che questo progetto di legge sarà presentato al più presto al Parlamento.

Senatore SALIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SALIS. Io, oltre alle cose che ha accennato il relatore, ne desidererei anche un'altra, cioè che queste liti fossero gratuite.

Si tratta di operai, di misera gente, di questioni di poco valore, e credo che sarebbe giusto che tutto il procedimento fosse gratuito.

LACAVA, *ministro di agricoltura e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Deferente all'onor. Salis rispondo che veramente la questione della gratuità deve essere esaminata anche dal punto di vista delle finanze dello Stato, ed io per prendere un impegno dovrei sentire il mio collega del Tesoro.

Le tasse sono, con questo progetto di legge, ridotte all'ultimo limite, specialmente poi quando si consideri che verrebbero le liti in gran parte eliminate o conciliate.

Ad ogni modo terrò conto del desiderio espresso dall'onor. Salis per quanto le finanze dello Stato lo permetteranno.

Senatore SALIS. Lo ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 44 che ho letto: Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 45.

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili ai direttori, agli amministratori, agli impiegati ed agli operai addetti agli stabilimenti e cantieri dello Stato.

(Approvato).

Art. 46.

Il Governo emanerà il regolamento e tutte le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto in una delle prossime sedute.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle 2.

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alle leggi 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3^a), sull'ordinamento del Genio civile e 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche;

Modificazioni al capitolo 5° del titolo 5° della legge 13 novembre 1859 (scuole normali).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente progetto di legge:

Istituzione dei collegi di probiviri.

Prego i signori senatori a volersi trovare alle due precise altrimenti sarò costretto ad applicare l'art. 35 del regolamento e cominciare la seduta coll'appello nominale.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).